SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 agosto 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2020.

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

E

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli stati membri del Consiglio d'Europa ed i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli stati membri del Consiglio d'Europa ed i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo *standard* unico globale per lo scambio automatico di informazioni (*Common reporting standard*), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-*ter*, e 23-*quinquies*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, recante il regolamento di organizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale ha abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013;

Visto, altresì, l'art. 20 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale dispone che, fino all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, ciascun Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1.

Modifiche all'allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.	Giurisdizioni	Anno del primo scambio di informazioni	Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione
1	ANDORRA	2018	2017
2	ANTIGUA E BARBUDA	2020	2019
3	ARABIA SAUDITA	2018	2017
4	ARGENTINA	2017	2016
5	AUSTRALIA	2018	2017
6	AUSTRIA	2017	2016
7	AZERBAIJAN	2018	2017
8	BARBADOS	2019	2018
9	BELGIO	2017	2016
10	BONAIRE	2017	2016
11	BRASILE	2018	2017
12	BULGARIA	2017	2016
13	CANADA	2018	2017
14	COSTA RICA	2020	2019
15	CILE	2018	2017
16	CIPRO	2017	2016
17	COLOMBIA	2017	2016
18	COREA	2017	2016
19	CROAZIA	2017	2016
20	DANIMARCA	2017	2016
21	ESTONIA	2017	2016
22	FEDERAZIONE RUSSA	2018	2017
23	FINLANDIA*	2017	2016
24	FRANCIA**	2017	2016
25	GERMANIA	2017	2016
26	GIAPPONE	2018	2017
27	GIBILTERRA	2017	2016
28	GRECIA	2017	2016
29	GRENADA	2020	2019
30	GROENLANDIA	2018	2017
31	GUERNSEY	2017	2016
32	HONG KONG	2018	2017
33	INDIA	2017	2016
34	INDONESIA	2018	2017
35	IRLANDA	2017	2016
36	ISLANDA	2017	2016
37	ISOLA DI MAN	2017	2016
38	ISOLE COOK	2019	2018
39	ISOLE FAROE	2017	2016

40	ISRAELE	2018	2017
41	JERSEY	2017	2016
42	LETTONIA	2017	2016
43	LIECHTENSTEIN	2017	2016
44	LITUANIA	2017	2016
45	LUSSEMBURGO	2017	2016
46	MALESIA	2018	2017
47	MALTA	2017	2016
48	MAURITIUS	2018	2017
49	MESSICO	2017	2016
50	MONACO	2018	2017
51	NORVEGIA	2017	2016
52	NUOVA ZELANDA	2018	2017
53	PAESI BASSI	2017	2016
54	PAKISTAN	2018	2017
55	PANAMA	2019	2018
56	POLONIA	2017	2016
57	PORTOGALLO***	2017	2016
58	REGNO UNITO	2017	2016
59	REPUBBLICA CECA	2017	2016
60	REPUBBLICA POPOLARE CINESE	2018	2017
61	REPUBBLICA SLOVACCA	2017	2016
62	ROMANIA	2017	2016
63	SABA	2017	2016
64	SAINT KITTS E NEVIS	2020	2019
65	SAINT LUCIA	2020	2019
66	SAN MARINO	2017	2016
67	SEYCHELLES	2017	2016
68	SINGAPORE	2018	2017
69	SINT EUSTATIUS	2017	2016
70	SLOVENIA	2017	2016
71	SPAGNA****	2017	2016
72	SUDAFRICA	2017	2016
73	SVEZIA	2017	2016
74	SVIZZERA	2018	2017
75	TURCHIA	2020	2019
76	UNGHERIA	2017	2016
77	URUGUAY	2018	2017

* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
****Include: Isole Canarie.

Art. 2.

Modifica dell'allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:
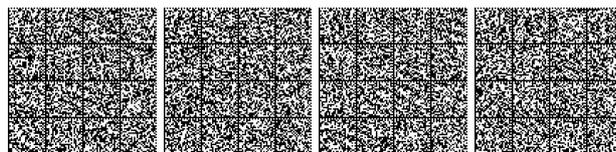
N.	**Giurisdizioni**
1	ALBANIA
2	ANDORRA
3	ANGUILLA
4	ANTIGUA E BARBUDA
5	ARABIA SAUDITA
6	ARGENTINA
7	ARUBA
8	AUSTRALIA
9	AUSTRIA
10	AZERBAIJAN
11	BARBADOS
12	BAHAMAS
13	BAHRAIN
14	BELGIO
15	BELIZE
16	BERMUDA
17	BONAIRE
18	BRASILE
19	BRUNEI
20	BULGARIA
21	CANADA

22	CILE
23	CIPRO
24	COLOMBIA
25	COREA
26	COSTA RICA
27	CROAZIA
28	CURAÇAO
29	DANIMARCA
30	DOMINICA
31	ECUADOR
32	EMIRATI ARABI UNITI
33	ESTONIA
34	FEDERAZIONE RUSSA
35	FINLANDIA*
36	FRANCIA**
37	GERMANIA
38	GHANA
39	GIAPPONE
40	GIBILTERRA
41	GRECIA
42	GRENADA
43	GROENLANDIA
44	GUERNSEY
45	HONG KONG
46	INDIA
47	INDONESIA
48	IRLANDA
49	ISLANDA

50	ISOLA DI MAN
51	ISOLE CAYMAN
52	ISOLE COOK
53	ISOLE FAROE
54	ISOLE MARSHALL
55	ISOLE TURKS E CAICOS
56	ISOLE VERGINI BRITANNICHE
57	ISRAELE
58	JERSEY
59	KAZAKISTAN
60	KUWAIT
61	LETTONIA
62	LIBANO
63	LIBERIA
64	LIECHTENSTEIN
65	LITUANIA
66	LUSSEMBURGO
67	MACAO
68	MALESIA
69	MALTA
70	MAROCCO
71	MAURITIUS
72	MESSICO
73	MONACO
74	MONSERRAT
75	NAURU
76	NIGERIA
77	NIUE

78	NORVEGIA
79	NUOVA ZELANDA
80	OMAN
81	PAESI BASSI
82	PAKISTAN
83	PANAMA
84	POLONIA
85	PORTOGALLO***
86	QATAR
87	REGNO UNITO
88	REPUBBLICA CECA
89	REPUBBLICA POPOLARE CINESE
90	REPUBBLICA SLOVACCA
91	ROMANIA
92	SABA
93	SAINT KITTS E NEVIS
94	SAINT LUCIA
95	SAINT VINCENT E GRENADINES
96	SAMOA
97	SAN MARINO
98	SEYCHELLES
99	SINGAPORE
100	SINT EUSTATIUS
101	SINT MAARTEN
102	SLOVENIA
103	SPAGNA****
104	SUDAFRICA
105	SVEZIA

106	SVIZZERA
107	TURCHIA
108	UNGHERIA
109	URUGUAY
110	VANUATU

* Include: Isole Åland.
** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthélemy.
*** Include: Azzorre e Madera.
**** Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2020

Il direttore generale delle finanze: LA PECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate: RUFFINI

20A04641

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 18 agosto 2020.

Approvazione dei programmi del corso di formazione per il conseguimento ed il rinnovo della certificazione di abilitazione all'attività di istruttore certificato in *maritime security*. (Decreto n. 787/2020).

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare – SOLAS 74, nella sua versione aggiornata;

Visto il Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code);

Visto il regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;

Visto il Programma nazionale di sicurezza marittima contro eventuali atti illeciti intenzionali, approvato con decreto ministeriale prot. n. 83/T del 20 giugno 2007;

Vista la «Scheda 6 - Formazione e familiarizzazione del personale addetto alla *security*», allegata al medesimo Programma nazionale di sicurezza marittima, così come modificata ed approvata con decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 a firma del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto in materia di certificazione degli enti di formazione e di addestramento del personale marittimo;

Tenuto conto di quanto previsto ai punti 5 e 9 della sopra citata scheda 6 e, pertanto, di dover procedere all'individuazione dei modelli di corso di formazione finalizzati al conseguimento ed al mantenimento dell'abilitazione per istruttore certificato;

Visto il parere positivo espresso dal CISM nella seduta del 6 agosto 2020;

Decreta:

Art. 1.

Finalità e campo di applicazione

1. Il presente decreto istituisce il programma e le modalità di erogazione e superamento dei corsi di formazione per il conseguimento ed il rinnovo del certificato di abilitazione per istruttore certificato in materia di *maritime security*, così come previsto ai punti 5.1.2 e 5.1.4. della Scheda 6 allegata al decreto dirigenziale n. 411 del 14 aprile 2015 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità

1. Possono essere ammessi al corso per istruttore certificato coloro che dimostrino di essere in possesso di almeno uno dei requisiti previsti al punto 5.1.1. della scheda 6.

Art. 3.

Organizzazione dei corsi

1. I corsi di formazione per il conseguimento della certificazione di istruttore certificato possono essere svolti ai sensi rispettivamente dei punti 5.2 e 5.3 della scheda 6 presso:

a) centri di formazione istituzionali;

b) centri di formazione privati riconosciuti idonei dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto – previo parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno.

2. I centri di formazione di cui al punto 1. lett. *b)*, ai fini del riconoscimento di idoneità, devono essere dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale didattico conformi a quelli riportati in allegato A al presente decreto e devono altresì stabilire, documentare, attuare e mantenere attivo un sistema di gestione della qualità, conforme ai requisiti di cui alla norma UNI/EN/ISO 9001 che identifichi tra l'altro, gli obiettivi dell'addestramento, i livelli di cognizione, di apprendimento e di capacità professionale da conseguire.

3. I corsi di formazione di cui al primo comma e per i quali è possibile presentare specifica domanda, sono così suddivisi:

a) corso per istruttore certificato in «*ship security*»;

b) corso per istruttore certificato in «*port security*»;

c) corso per istruttore certificato in «*ship & port security*».

I singoli corsi di formazione di cui alle lettere *a)* e *b)* hanno una durata non inferiore alle trentadue ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su quattro giorni lavorativi consecutivi. Il corso di formazione di cui alla lettera *c)* ha una durata non inferiore alle quaranta ore, comprensive di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, articolate su cinque giorni lavorativi consecutivi.

I programmi di base che costituiscono i moduli didattici da sviluppare e le competenze minime da acquisire ai fini del conseguimento delle rispettive certificazioni sono riportati in allegato B al presente decreto.

4. Ai corsi di formazione di cui al precedente punto 3. può essere ammesso un numero di candidati non superiore a 10 e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.

5. La consistenza del corpo istruttori ed i requisiti d'idoneità di ogni istruttore, sulla base dei profili professionali di ciascuno di essi, è stabilita secondo i criteri indicati nell'allegato C al presente decreto.

Art. 4.

Accertamento delle competenze

1. Al completamento dei singoli corsi di formazione, ogni candidato sostiene un esame teorico-pratico, differente a seconda delle specifiche abilitazioni da acquisire, dinanzi ad una commissione esaminatrice costituita conformemente a quanto previsto al punto 5.1.2 della scheda 6. Al riguardo, ciascun centro di formazione autorizzato dovrà inoltrare apposita richiesta alla Capitaneria di porto giurisdizionalmente competente per territorio, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto alla data in cui saranno sostenuti gli esami, specificandone la tipologia, ai fini della regolare costituzione della relativa commissione esaminatrice.

2. L'esame di cui al comma 1, relativo agli argomenti indicati nell'allegato B, si articola in una prova scritta (*test* di trenta domande a risposta multipla con cinque differenti ipotesi di risposta), della durata non superiore a sessanta minuti, ed una prova pratica della durata di trenta minuti. Per la prova scritta, ad ogni risposta esatta è assegnato un punto e la prova si intende superata se si raggiunge il punteggio minimo di 21 (21/30). Per la prova pratica, il giudizio di valutazione sarà espresso secondo la scala tassonomica riportata in allegato D e si intende superata se si raggiunge il giudizio di sufficiente (voto nella scala numerica 6). L'esame è superato se entrambe le prove hanno esito favorevole.

3. Al candidato che supererà l'esame verrà rilasciato un attestato conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010).

Art. 5.

Rilascio e rinnovo del certificato

1. La domanda per il rilascio del «certificato per istruttore certificato» è presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, allegando alla stessa l'attestato di cui al precedente comma 3 dell'art. 4.

2. Il certificato, conforme al modello approvato con decreto 26 luglio 2010 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 196 del 23 agosto 2010) ha validità quinquennale, decorrente dalla data di rilascio dell'attestato di superamento del corso, e riporta la specifica tipologia dell'abilitazione conseguita (*ship security*, *port security*, *ship & port security*).

3. Per il rinnovo della certificazione di istruttore certificato – sia essa relativa al punto 5.1.1 che 5.1.3 della scheda 6 - gli interessati dovranno frequentare un corso di aggiornamento, così come previsto dal punto 5.1.4 della citata scheda, della durata di otto ore secondo il programma riportato in allegato E. Il corso sarà erogato dai centri di formazione autorizzati di cui al precedente art. 3 e potrà essere frequentato nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato. Al corso di aggiornamento può essere ammesso un numero di istruttori certificati non superiore a dieci e, comunque, non superiore al numero massimo ammissibile in base alle dimensioni dell'aula a tale scopo autorizzata.

4. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato è presentata alla Capitaneria di porto che ha rilasciato il certificato di cui si chiede il rinnovo, allegando alla stessa:

l'attestato di frequenza del corso di aggiornamento conforme al modello di cui all'allegato F del presente decreto; e

copia dei verbali di almeno dieci sessioni d'esame relative all'attività didattica eseguita nel periodo di validità del certificato di cui si chiede il rinnovo.

5. Il rinnovo del certificato per istruttore certificato è effettuato mediante l'annotazione sul retro dello stesso dell'estensione di validità per ulteriori cinque anni.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. I centri di formazione privati già autorizzati allo svolgimento dei corsi per istruttore certificato qualora intendano continuare ad erogare i suddetti corsi devono presentare entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, formale istanza di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 3.

2. I possessori di certificato rilasciato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto richiederanno il rinnovo della propria certificazione secondo il disposto dell'art. 5, comma 3. La domanda per il rinnovo dell'abilitazione di istruttore certificato è presentata alla Capitaneria di porto nella cui giurisdizione ricade la residenza dell'interessato, dandone conoscenza al Comando generale delle capitanerie di porto – Reparto VI – Ufficio 4°.

3. Nelle more dell'attuazione del presente provvedimento e tenuto conto dell'emergenza sanitaria COVID-19 tuttora in corso, le certificazioni scadenti nel corso del corrente anno, sono da ritenersi valide fino al 31 dicembre 2021.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2020

Il Comandante generale: PETTORINO
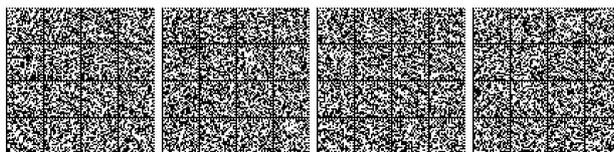
ALLEGATO A

STRUTTURE, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTI, MATERIALE E SUSSIDI DIDATTICI RELATIVI ALL'ADDESTRAMENTO TEORICO-PRATICO PER IL CORSO DI ISTRUTTORE CETIFICATO IN MARITIME SECURITY.

Aula per lezioni teoriche dotata di sussidi didattici quali: sistema multimediale di proiezione (PC, videoproiettore), televisore/monitor, *flipchart* (lavagna a fogli mobili).

1. Materiale di sostegno dell'insegnamento:
   a) manuale istruttore;
   b) filmati Audio-Video[1] relativi agli argomenti trattati nel corso;
   c) Testi di riferimento IMO aggiornati:
      a) Convenzione STCW'78 come emendata;
      b) Convenzione SOLAS 1974 come emendata;
      c) ISPS Code;
      d) Codice ISM;
      e) Antipirateria:
      - Risoluzione MSC 324(89) on Implementation of Best Management Practice Guidance;
      - Best Management Practicies to Deter Piracy and Enhance maritime Security in the Red Sea, Gulf of Aden, Indian Ocean and Arabian Sea;
      - Circolare IMO MSC.1/Circ 1405 Rev. 2 del 25 maggio 2015 – "Revised interim Guidance to ship owner, ship operator and shipmasters on the use of privately contracted armed security personnel on board ships in the High Risk Area.
   d) Normativa Comunitaria.
   e) Circolari applicative emanate dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.
2. Normativa aggiornata e relativo disciplinare tecnico sull'impiego delle Guardie Giurate a bordo delle navi mercantili italiane.
3. Dispensa/e su tutti gli argomenti del corso da fornire ai partecipanti. La dispensa deve trattare in modo chiaro ed esauriente tutti gli argomenti previsti dal programma e deve essere altresì organizzata tenendo conto della tipologia del corso. Le stesse devono contenere una bibliografia delle fonti utilizzate e un sistema di citazione di quest'ultime.
4. Casi storici di incidenti marittimi occorsi, da discutere in aula con la predisposizione di lavori di gruppo e successiva discussione ed analisi.
5. Strutture e attrezzature di cui al seguente elenco:
   a) Metal detector palmabile o fisso;
   b) Apparecchiature a raggi X;
   c) Sistemi per il rilevamento di esplosivi;
   d) Dispositivi per il rilevamento di tracce di esplosivi;
   e) Dispositivi per lo screening di liquidi, aerosol e gel;
   f) Scanner di sicurezza;
   g) Sistemi per il rilevamento di esplosivi per bagaglio di cabina.

   Le apparecchiature di cui alle lettere b), f), g) possono anche essere sostituite da DEMO che diano chiara esplicazione delle funzioni dell'apparecchiatura e del suo corretto utilizzo.

[1] I dispositivi audio-video utilizzati devono rispettare tutte le norme di tutela dei diritti di autore e diritti connessi previsti dalla normativa vigente.

ALLEGATO B

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:

PORT SECURITY (durata 32 ore)

Competenze	*ore*
1 Panoramica del Corso per Istruttore Certificato **1.1** Competenze da conseguire **1.2** Prospettiva storica **1.3** Modelli e minacce di sicurezza attuali **1.4** Operazioni e condizioni di navi e porti	**2**
2 Politica di Sicurezza marittima **2.1** Convenzioni internazionali, codici, circolari e raccomandazioni in materia incluse quelle relative alla pirateria **2.2** Principale legislazione e regolamentazione nazionale e comunitaria **2.3** Programma Nazionale di Sicurezza Marittima **2.4** Gestione delle informazioni sensibili nelle comunicazioni di security **2.5** Circolari emanate dal Comando generale delle Capitanerie di porto	**4**
3 Le figure responsabili della security **3.1** I Governi contraenti –Autorità Designate **3.2** Organismi riconosciuti per la security **3.3** La company **3.4** La nave **3.5** La port facility **3.6** Ship Security Officer **3.7** Company Security Officer **3.8** Port Security Officer **3.9** Port Facility Security Officer **3.10** Personale di bordo con specifici compiti di security **3.11** Personale dell'impianto portuale con specifici compiti di security **3.12** Personale senza specifici compiti di Security **3.13** Privately contracted armed security personnel **3.14** Guardie Particolari Giurate ed altro personale	**2**
4 Port Facility Security Assessment (P.F.S.A.) **4.1** Metodi di valutazione del rischio **4.2** Strumenti di valutazione **4.3** Documentazione della valutazione di sicurezza	**3**
5 Dotazioni di Security **5.1** Dotazioni e sistemi di sicurezza **5.2** Limiti operativi degli equipaggiamenti e dei sistemi di sicurezza **5.3** Verifiche, collaudi e manutenzione degli equipaggiamenti e degli impianti di sicurezza a terra	**3**
6 Port Facility Security Plan (P.F.S.P.) – Port Security Plan (PSP) – **6.1** Scopo del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **6.2** Contenuti del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **6.3** Aspetti di riservatezza **6.4** Sviluppo del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **6.5** Approvazione del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **6.6** Implementazione del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **6.7** Gestione e varianti del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **6.8** Attività ispettiva della Commissione Europea e dei Nuclei di Vigilanza e Controllo	**4**
7 Identificazione delle minacce **7.1** Riconoscimento su basi non discriminatorie di soggetti che pongono potenziali	**4**

rischi di sicurezza **7.2** Riconoscimento di minacce connesse ad imminenti attacchi di pirateria **7.3** Riconoscimento e rilevazione di armi, sostanze ed apparecchi pericolosi **7.4** Implementazione e coordinamento delle ricerche **7.5** Metodi di ricerca fisica e di ispezioni non intrusive **7.6** Tecniche usate per raggirare misure di sicurezza incluse quelle utilizzate dai pirati **7.7** Tecniche di controllo e di gestione della folla	
8 Azioni di sicurezza dell'impianto portuale **8.1** Azioni richieste in funzione dei differenti livelli di security **8.2** Mantenimento dell'interfaccia di security nave/impianto portuale **8.3** Uso della Dichiarazione di Sicurezza (D.O.S.) **8.4** Implementazione delle procedure di security	**4**
9 Preparazione alle emergenze, esercitazioni, addestramento, familiarizzazione **9.1** Pianificazione delle emergenze **9.2** Esercitazioni di Security **9.3** Addestramento di Security **9.4** Valutazione delle esercitazioni **9.5** Familiarizzazione del personale dell'impianto portuale	**3**
10 Gestione amministrativa della security **10.1** Documentazione e registrazioni **10.2** Rapportazione degli incidenti di security **10.3** Monitoraggio e controllo **10.4** Ispezioni ed audit di security **10.5** Rapportazione delle non conformità **10.6** Rapportazione di incidenti di security **10.7** GISIS – Global Integrated Shipping Information System	**1**
11 Didattica **11.1** Tecniche didattiche	**1**
12 Cyber Security - Maritime cyber risk management	**1**
totale	**32**
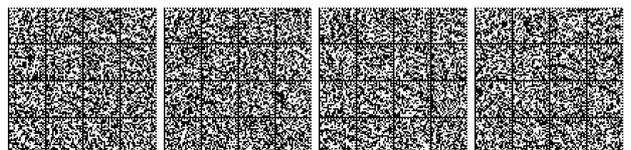
Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:

SHIP SECURITY (durata 32 ore)

Competenze	*ore*
1 Panoramica del Corso per Istruttore Certificato **1.1** Competenze da conseguire **1.2** Prospettiva storica **1.3** Modelli e minacce di sicurezza attuali **1.4** Operazioni e condizioni di navi e porti	**2**
2 Politica di Sicurezza marittima **2.1** Convenzioni internazionali, codici, circolari e raccomandazioni in materia incluse quelle relative alla pirateria **2.2** Principale legislazione e regolamentazione nazionale e comunitaria **2.3** Programma Nazionale di Sicurezza Marittima **2.4** Gestione delle informazioni sensibili nelle comunicazioni di security **2.5** Circolari emanate dal Comando generale delle Capitanerie di porto	**4**
3 Le figure responsabili della security **3.1** I Governi contraenti – Autorità Designate **3.2** Organismi riconosciuti per la security **3.3** La company **3.4** La nave **3.5** La port facility **3.6** Ship Security Officer **3.7** Company Security Officer **3.8** Port Security Officer **3.9** Port Facility Security Officer **3.10** Personale di bordo con specifici compiti di security **3.11** Personale dell'impianto portuale con specifici compiti di security **3.12** Personale senza compiti specifici di security **3.13** Privately contracted armed security personnel **3.14** Guardie Particolari Giurate ed altro personale	**2**
4 Ship Security Assessment (S.S.A.) **4.1** Metodi di valutazione del rischio **4.2** Strumenti di valutazione **4.3** Ispezione di sicurezza a bordo **4.4** Documentazione della valutazione di sicurezza	**3**
5 Dotazioni di Security della nave **5.1** Dotazioni e sistemi di sicurezza **5.2** Limiti operativi degli equipaggiamenti e dei sistemi di sicurezza 5.3 Verifiche, collaudi e manutenzione degli equipaggiamenti e degli impianti di sicurezza a bordo **5.4** SSAS – Ship Security Alert System **5.5** A.I.S. Automatic Identification System **5.6** LRIT – Long Range Identification and Tracking System	**3**
6 **Ship Security Plan (S.S.P.) –** Certificato di Security Nave (IISSC – ISSC) **6.1** Scopo del Piano di sicurezza della nave **6.2** Contenuti del Piano di sicurezza della nave **6.3** Aspetti di riservatezza **6.4** Sviluppo del Piano di sicurezza della nave **6.5** Approvazione del Piano di sicurezza della nave **6.6** Implementazione del Piano di sicurezza della nave **6.7** Gestione e varianti del Piano di sicurezza della nave **6.8** Rilascio, rinnovo, visite intermedie e addizionali del Certificato di Security nave	**4**
7 Identificazione delle minacce **7.1** Riconoscimento su basi non discriminatorie di soggetti che pongono potenziali	**4**

rischi di sicurezza **7.2** Riconoscimento di minacce connesse ad imminenti attacchi di pirateria **7.3** Riconoscimento e rilevazione di armi, sostanze ed apparecchi pericolosi **7.4** Implementazione e coordinamento delle ricerche **7.5** Metodi di ricerca fisica e di ispezioni non intrusive **7.6** Tecniche usate per raggirare misure di sicurezza incluse quelle utilizzate dai pirati **7.7** Tecniche di controllo e di gestione della folla	
8 Azioni di sicurezza della nave **8.1** Azioni richieste in funzione dei differenti livelli di security incluse quelle da intraprendere per prevenire la pirateria e rapine armate **8.2** Mantenimento dell'interfaccia di security nave/impianto portuale **8.3** Uso della Dichiarazione di Sicurezza (D.O.S.) **8.4** Implementazione delle procedure di ship security **8.5** Piracy – Best Management Practices **8.6** Impiego delle Guardie Giurate a bordo della nave.	**4**
9 **Preparazione alle emergenze, esercitazioni, addestramento, familiarizzazione** **9.1** Pianificazione delle emergenze **9.2** Esercitazioni di security **9.3** Addestramento di security **9.4** Valutazione delle esercitazioni **9.5** Familiarizzazione alla security del personale di bordo	**3**
10 Gestione amministrativa della security **10.1** Documentazione e registrazioni **10.2** Rapportazione degli incidenti di security **10.3** Monitoraggio e controllo **10.4** Ispezioni ed audit di security **10.5** Rapportazione delle non conformità **10.6** Rapporto di incidente di security **10.7** GISIS – Global Integrated Shipping Information System	**1**
11 Didattica **11.1** Tecniche didattiche	**1**
12 Cyber Security - Maritime cyber risk management	**1**
totale	**32**

Programma del corso per istruttore certificato in maritime security:

SHIP & PORT SECURITY (durata 40 ore)

Competenze	***ore***
1 Panoramica del Corso per Istruttore Certificato **1.1** Competenze da conseguire **1.2** Prospettiva storica **1.3** Modelli e minacce di sicurezza attuali **1.4** Operazioni e condizioni di navi e porti	**2**
2 Politica di Sicurezza marittima **2.1** Convenzioni internazionali, codici, circolari e raccomandazioni in materia incluse quelle relative alla pirateria **2.2** Principale legislazione e regolamentazione nazionale e comunitaria **2.3** Programma Nazionale di Sicurezza Marittima **2.4** Gestione delle informazioni sensibili nelle comunicazioni di security **2.5** Circolari emanate dal Comando generale delle Capitanerie di porto	**3**
3 Le figure responsabili della security **3.1** I Governi contraenti – Autorità Designate **3.2** Organismi riconosciuti per la security **3.3** La company **3.4** La nave **3.5** La port facility **3.6** Ship Security Officer **3.7** Company Security Officer **3.8** Port Security Officer **3.9** Port Facility Security Officer **3.10** Personale di bordo con specifici compiti di security **3.11** Personale dell'impianto portuale con specifici compiti di security **3.12** Personale senza compiti di security **3.13** Privately contracted armed security personnel **3.14** Guardie Particolari Giurate ed altro personale	**2**
4 Ship Security Assessment (S.S.A.) **4.1** Metodi di valutazione del rischio **4.2** Strumenti di valutazione **4.3** Ispezione di sicurezza a bordo **4.4** Documentazione della valutazione di sicurezza	**3**
5 Dotazioni di Security della nave **5.1** Dotazioni e sistemi di sicurezza **5.2** Limiti operativi degli equipaggiamenti e dei sistemi di sicurezza **5.3** Verifiche, collaudi e manutenzione degli equipaggiamenti e degli impianti di sicurezza a bordo **5.4** SSAS – Ship Security Alert System **5.5** A.I.S. Automatic Identification System **5.6** LRIT – Long Range Identification and Tracking System	**3**
6 Ship Security Plan (S.S.P.) - Certificato di Security Nave (IISSC – ISSC) **6.1** Scopo del Piano di sicurezza della nave **6.2** Contenuti del Piano di sicurezza della nave **6.3** Aspetti di riservatezza **6.4** Sviluppo del Piano di sicurezza della nave **6.5** Approvazione del Piano di sicurezza della nave **6.6** Implementazione del Piano di sicurezza della nave **6.7** Gestione e varianti del Piano di sicurezza della nave **6.8** Rilascio, rinnovo, visite intermedie e addizionali del Certificato di Security nave	**4**
7 Port Facility Security Assessment (P.F.S.A.) **7.1** Metodi di valutazione del rischio	**3**

7.2 Strumenti di valutazione **7.3** Documentazione della valutazione di sicurezza	
8 Dotazioni di Security **8.1** Dotazioni e sistemi di sicurezza **8.2** Limiti operativi degli equipaggiamenti e dei sistemi di sicurezza **8.3** Verifiche, collaudi e manutenzione degli equipaggiamenti e degli impianti di sicurezza a terra	**3**
9 Port Facility Security Plan (P.F.S.P.) – Port Security Plan (PSP) **9.1** Scopo del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **9.2** Contenuti del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **9.3** Aspetti di riservatezza **9.4** Sviluppo del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **9.5** Approvazione del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **9.6** Implementazione del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **9.7** Gestione e varianti del Piano di sicurezza dell'impianto portuale **9.8** Attività ispettiva della Commissione Europea e dei Nuclei di Vigilanza e Controllo	**4**
10 Identificazione delle minacce **10.1** Riconoscimento su basi non discriminatorie di soggetti che pongono potenziali rischi di sicurezza **10.2** Riconoscimento di minacce connesse ad imminenti attacchi di pirateria **10.3** Riconoscimento e rilevazione di armi, sostanze ed apparecchi pericolosi **10.4** Implementazione e coordinamento delle ricerche **10.5** Metodi di ricerca fisica e di ispezioni non intrusive **10.6** Tecniche usate per raggirare misure di sicurezza incluse quelle utilizzate dai pirati **10.7** Tecniche di controllo e di gestione della folla	**4**
11 Azioni di sicurezza della nave **11.1** Azioni richieste in funzione dei differenti livelli di security, incluse quelle da intraprendere per prevenire la pirateria e rapine armate **11.2** Mantenimento dell'interfaccia di security nave/impianto portuale **11.3** Uso della Dichiarazione di Sicurezza (D.O.S.) **11.4** Implementazione delle procedure di ship security **11.5** Piracy – Best Management Practices **11.6** Impiego delle Guardie Giurate a bordo della nave.	**2**
12 Azioni di sicurezza dell'impianto portuale **12.1** Azioni richieste in funzione dei differenti livelli di security **12.2** Mantenimento dell'interfaccia di security nave/impianto portuale **12.3** Uso della Dichiarazione di Sicurezza (D.O.S.) **12.4** Implementazione delle procedure di port security	**2**
13 Preparazione alle emergenze, esercitazioni, addestramento, familiarizzazione **13.1** Pianificazione delle emergenze **13.2** Esercitazioni di security **13.3** Addestramento di security **13.4** Familiarizzazione alla security del personale di bordo e dell'impianto portuale **13.5** Valutazione delle esercitazioni	**2**
14 Gestione amministrativa della security **14.1** Documentazione e registrazioni **14.2** Rapportazione degli incidenti di security **14.3** Monitoraggio e controllo **14.4** Ispezioni ed audit di security **14.5** Rapporti di incidenti di security **14.6** Rapportazione delle non conformità **14.7** GISIS – Global Integrated Shipping Information System	**1**
15 Didattica **15.1** Tecniche didattiche	**1**
16 Cyber Security - Maritime cyber risk management	**1**
totale	**40**
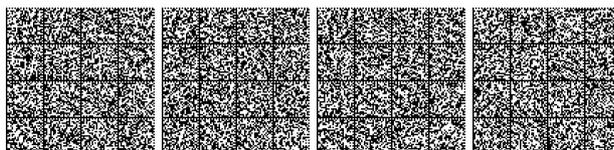
ALLEGATO C

COMPOSIZIONE DEL CORPO ISTRUTTORI E DIRETTORE DEL CORSO

1) Il corpo istruttori è composto da docenti in possesso dei seguenti requisiti:
   a) Istruttore certificato in maritime security ship & port security;

2) Gli istruttori di cui al punto precedente in possesso dei requisiti specifici di cui sopra ottengono l'accreditamento per un periodo non superiore a 5 anni.

3) Gli istruttori già riconosciuti idonei per lo svolgimento del corso ottengono l'accreditamento per un periodo di 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa la frequenza di un corso di refresh da svolgere entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

4) Ai sensi della Sezione A-I/6 del codice STCW, per far parte del corpo istruttori questi ultimi devono aver frequentato il corso di cui al decreto 17 dicembre 2015 "Istituzione del corso di formazione per formatore".

5) Direttore del corso, responsabile della corretta implementazione del corso e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, con comprovata esperienza di almeno 2 anni nello specifico ambito della formazione.
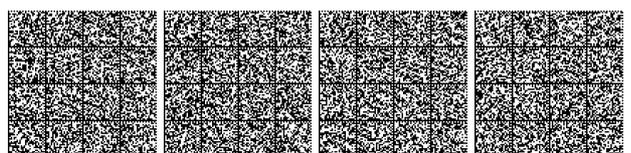
ALLEGATO D

VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica dovrà essere utilizzata la seguente scala tassonomica.
La prova si intende superata se il candidato raggiunge il giudizio di almeno "sufficiente" che corrisponde al voto di 6 (sei) nella scala numerica decimale.

SCALA TASSONOMICA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA		
DESCRIZIONE	GIUDIZIO	VOTO NELLA SCALA DECIMALE
A. Non comprende ciò che deve eseguire; Esegue solo in minima parte la prova; Non è in grado di portare a termine la Prova;	INSUFFICIENTE	1-5
B. Comprende ciò che deve eseguire; Completa la prova in modo corretto; Impiega il giusto tempo;	SUFFICIENTE	6
C. Comprende ed esegue la prova in modo Corretto e nel tempo stabilito; Dimostra abilità personali nell'esecuzione della prova, sa fronteggiare imprevisti;	BUONO	7
D. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee.	DISTINTO	8
E. Oltre a comprendere ed eseguire la prova in modo corretto, senza commettere errori dimostra sicurezza e prontezza nella sua esecuzione, buone abilità manuali o corporee; Dimostra di saper fronteggiare con padronanza anche situazioni nuove con prontezza di spirito e di riflessi.	OTTIMO	9-10

ALLEGATO E

Programma del corso per il mantenimento del certificato di istruttore certificato

Modulo di aggiornamento (durata 8 ore)

Competenze	*ore*
1. Evoluzione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia di maritime security 2. Analisi di incidenti di security – case study 3. Nuovi scenari internazionali e potenziali minacce 4. Problematiche ed interferenze nel Sistema dei trasporti globali 5. Innovazione tecnologica nei sistemi e nelle tecniche di deterrenza e reazione ad azioni ostili 6. Sviluppi didattici nella formazione 7. Impiego delle Guardie Giurate a bordo delle navi nazionali e delle Guardie Giurate Particolari nei porti 8. Attività ispettiva della Commissione Europea e dei Nuclei di Vigilanza e Controllo	8
totale	8

ALLEGATO F

Registrato al n …./Anno XXXX
Registered at n. ………/year

(Intestazione del centro di formazione autorizzato)

Attestato relativo al corso di aggiornamento per istruttore certificato in maritime security

Si certifica che il Sig./Sig.ra ………………………………..
We hereby certify that Mr./Ms
Nato/a a ………………………………………………..il……………………………………………..
born in *on*
Codice Fiscale: …………………………………………….
Tax code
(*)passaporto n° ………………. rilasciato da …………………………………….. il …..…………
passport No *issued at* *on*
ha frequentato dal………..……….. al …………………………… con esito favorevole il
has attended from *to* *with favorable result the*

"Corso di aggiornamento per istruttore certificato in maritime security"
"Refresher training course for Maritime Security Instructor"

presso……………………………………………………………….., riconosciuto dal Ministero
at *recognized by Ministry of*
delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto
Infrastructure and Transport – Italian Coast Guard Headquarters
con Decreto Autorizzativo n.°……………………………….in data……………………………………
with Decree n. *on date*

Tale corso si è svolto ai sensi del punto 5.1.4. della Scheda 6 del Programma Nazionale di Sicurezza marittima, allegata al Decreto Direttoriale n°411 del 2015 e secondo le modalità di cui al Decreto Direttoriale ……………………..…......
The above mentioned training course has been carried out in accordance with the paragraph 5.1.4 set out in the Board n°6 of the National Program for Maritime Security and with procedures of the Directorial Decree ………………

Data del rilascio…………………… Data di scadenza …………. ………..
Date of issue *Date of expire*

Il Direttore del Corso L'Istruttore Certificato
Responsible of training *Maritime Security Instructor*
……………………… ……………………………

Firma del titolare dell'attestato ....
Signature of the holder of this statement

20A04621

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 luglio 2020.

Proroga dell'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero caseari.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto, in particolare, l'art. 26, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario usato nella preparazione degli alimenti, subordinandone, ai sensi del successivo paragrafo 8, l'applicazione all'adozione, da parte della Commissione, di atti di esecuzione;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'art. 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori» e, in particolare, l'art. 7, comma 1 che indica, al 31 marzo 2019, il termine di applicazione delle disposizioni del decreto stesso;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 18 marzo 2019, recante proroga al 31 marzo 2020 del termine di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 7 maggio 2018, recante «Disposizione applicativa dei decreti relativi all'indicazione del paese d'origine nell'etichetta degli alimenti»;

Vista la notifica del presente decreto effettuata in data 21 febbraio 2020 alla Commissione europea in applicazione dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 e considerato l'intervenuto decorso del termine di tre mesi senza aver ricevuto un parere negativo dalla Commissione europea;

Decretano:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori», le parole «31 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
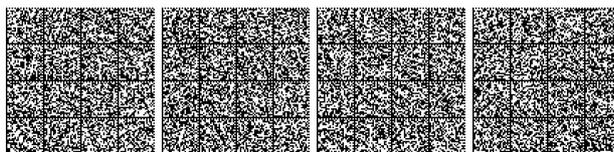
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il comma 3 dell'art. 7 del decreto 9 dicembre 2016 è abrogato.

Il presente decreto è trasmesso al competente organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2020

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
BELLANOVA

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 782

20A04646

DECRETO 23 luglio 2020.

Costituzione del pegno rotativo sui prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il regolamento (UE) n. 787/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Vista la legge 24 luglio 1985, n. 401, recante «Norme sulla costituzione di pegno sui prosciutti a denominazione di origine tutelata»;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante «Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale» e, in particolare, l'art. 7, che, nel disporre l'applicazione della legge n. 401 del 1985 ad altri prodotti agricoli, quali i prodotti lattiero-caseari, statuisce, al comma 2, che: «Il contrassegno e le relative modalità di applicazione, nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293, e successive modifiche, recante «Disposizioni per la tenuta in forma dematerializzata dei registri nel settore vitivinicolo, ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013, n. 16059, recante «Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 26 luglio 2016, recante «Costituzione del pegno rotativo su prodotti lattiero-caseari di lunga stagionatura»;

Visto l'art. 78 commi 2-*duodecies*, 2-*terdecies* e 2-*quaterdecies* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare il comma 2-*terdecies* il quale prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite la tenuta dei registri, le indicazioni,
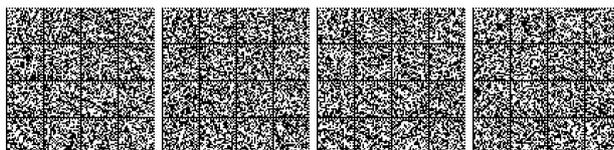
differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione del pegno rotativo, e che per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale tale annotazione venga assolta con la registrazione nei predetti registri;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. I prodotti agricoli e alimentari a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose, di seguito denominati prodotti DOP e IGP, possono essere sottoposti a pegno, a decorrere dal giorno in cui le unità di prodotto sono collocate nei locali di produzione e/o stagionatura e/o immagazzinamento, a condizione che le stesse unità siano identificate con le modalità previste dal presente decreto in tema di registri.

2. I prodotti DOP e IGP costituiti in pegno ai sensi del presente decreto possono essere oggetto di patto di rotatività.

3. Il pegno rotativo si realizza con la sostituzione delle unità di prodotto sottoposte a pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, fermo restando il rispetto dei requisiti e le modalità previsti dal presente decreto.

4. L'allegato 2 può essere aggiornato e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale qualità e repressione frodi (ICQRF), su proposta della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.

Art. 2.

Registro

1. Il creditore, alla costituzione del pegno, provvede ad annotare per ogni operazione, su apposito registro conforme al facsimile di cui all'allegato 1, diverso per ogni creditore e conservato a cura del debitore, salvo diversa intesa tra le parti, le indicazioni di cui al medesimo allegato 1.

2. Contestualmente alle operazioni di costituzione in pegno e prima di procedere all'annotazione sul registro, il creditore pignoratizio individua i prodotti DOP e IGP sottoposti a pegno, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.

3. I registri sono annualmente vidimati da un notaio, salvo che per i prodotti di cui al comma 4.

4. Per i prodotti vitivinicoli e per l'olio di oliva, il debitore può procedere all'annotazione nei registri telematici, di cui rispettivamente al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, n. 293 e al decreto del medesimo Ministro 23 dicembre 2013, n. 16059, istituiti nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), delle informazioni di cui all'allegato 2. Il debitore provvede alla comunicazione al creditore di tale operazione entro il giorno successivo alla registrazione. Il creditore può chiedere ed ottenere in sede contrattuale la visibilità dei registri di cui al presente comma.

Art. 3.

Estinzione del pegno

1. La constatazione dell'estinzione totale o parziale dell'operazione sui prodotti DOP e IGP costituiti in pegno avviene mediante annotazione sul registro di cui all'allegato 1 o registrazione sul registro telematico di cui al comma 4 dell'art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 786

ALLEGATO *1*
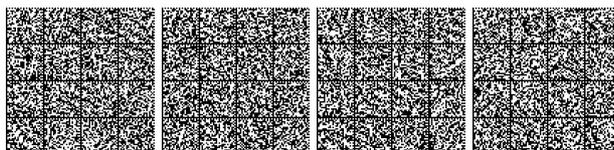
FAC SIMILE REGISTRO

Il registro vidimato annualmente sarà costituito da singoli fogli contenenti ognuno le indicazioni di cui al seguente fac-simile e dovrà essere firmato dal creditore:

Operazione n . Pag.___

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PEGNO

Data di costituzione ________________

Durata ________________

Azienda ________________

Unità ________________

Elem. Identificativi

Mese/anno produzione________

Varietà ________

Anno________

Rif. Regione produzione________

Partita/Lotto________

Codice identificativo________

Kg/Litri ________________

Valore in euro ________________

Firma ________________

ROTAZIONI

		unità	kg/ litri	identificativi mese	anno	data	Firma
1	entrata						
	uscita						
2	entrata						
	uscita						
3	entrata						
	uscita						
4	entrata						
	uscita						
5	entrata						
	uscita						
6	entrata						
	uscita						
7	entrata						
	uscita						
8	entrata						
	uscita						
9	entrata						
	uscita						
10	entrata						
	uscita						

ALLEGATO *2*

REGISTRI TELEMATICI

Annotazione dei prodotti oggetto di pegno
presenti nei registri telematici del vino e dell'olio di oliva

Attraverso la specifica funzionalità messa a disposizione nei registri telematici, il soggetto che ha offerto un quantitativo identificabile di prodotto quale pegno rotativo per un finanziamento ottenuto da un Istituto di credito, entro il giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo deve registrare:

Per il vino e l'olio:

a) la tipologia;

b) il quantitativo da utilizzare quale pegno;

c) il recipiente (silos, botte o altro) in cui il prodotto sfuso è stoccato;

d) il lotto per il prodotto confezionato;

e) la data di costituzione e di estinzione del pegno rotativo;

f) l'Istituto bancario interessato;

g) il valore del pegno in euro.

3. Qualora i prodotti individuati quale pegno rotativo appartengano a categorie e tipologie diverse gli stessi devono essere presi in carico distintamente. I recipienti in cui sono contenuti i prodotti individuati quale pegno rotativo devono essere utilizzati esclusivamente per contenere i vini e gli olii medesimi ed il relativo codice alfanumerico identificativo deve essere indicato a registro.

4. Ogni spostamento di prodotto costituito in pegno in altro recipiente deve essere annotato a registro nella stessa giornata di effettuazione dell'operazione e tale spostamento deve essere comunicato all' Istituto di credito che ha operato il finanziamento ed al relativo organismo di controllo, almeno due giorni precedenti quelli di effettuazione dell'operazione.

20A04644

DECRETO 23 luglio 2020.

Istituzione del Fondo emergenziale per le filiere in crisi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27 recante: «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.»;

Visto l'art. 222 comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 così come modificato e integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116 recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
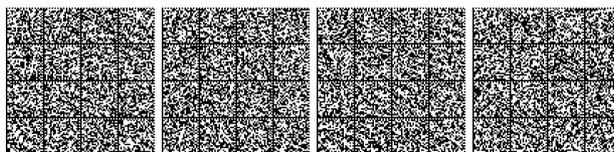
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

Visto il decreto-legge 7 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-1»;

Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, per arginare la pandemia determinata dal COVID-19, ha limitato fortemente le attività produttive e commerciali;

Considerata la grave crisi di mercato del settore agroalimentare arrecata dal blocco delle attività commerciali, dalla riduzione delle attività produttive e dalla forte riduzione degli scambi commerciali con i Paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal COVID-19;

Considerato che alcune filiere zootecniche necessitano di strumenti normativi che consentano di aumentare la competitività della produzione anche per fare fronte alle emergenze o a situazioni di crisi di mercato impreviste;

Considerato che nella filiera suinicola il prezzo indicativo formulato dalla Commissione unica nazionale per i suini da macello è sceso dagli euro 1,7 di febbraio 2020 a 1,09 del 25 giugno 2020;

Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, le vendite di alcune categorie di prodotti bovini, tra i quali le carni di vitelli di età inferiore agli otto mesi, destinati in prevalenza al settore alberghiero e della ristorazione, hanno subito pesanti ripercussioni e pertanto i prezzi sono sensibilmente calati;

Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per le carni di vitelli di età inferiore a otto mesi ma che l'art. 222 del decreto-legge rilancio ha stanziato delle risorse nazionali che possono essere utilizzate a tale fine;

Considerato che le attuali difficoltà, e in particolare lo squilibrio tra offerta e domanda nel mercato delle carni di vitelli di età inferiore a otto mesi, possono essere attenuate con l'ammasso dei prodotti che sarebbero stati destinati per la maggior parte al settore alberghiero e della ristorazione in modo da ridurre detto squilibrio tra offerta e domanda, che a sua volta esercita una pressione al ribasso sui prezzi di tali prodotti;

Considerato che il settore dei conigli ha anch'esso registrato un crollo delle quotazioni formulate dalla Commissione unica nazionale con un calo da 1,84 euro del febbraio 2020 al picco negativo di maggio 2020 con 1,24 euro di quotazione;

Considerato che la filiera ovicaprina ha risentito di una gravissima flessione delle vendite nel pieno del periodo pasquale del 2020 che ha coinciso con le misure più restrittive di contenimento;

Considerato che a causa delle forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri per contrastare l'attuale pandemia di Covid-19, in particolare la chiusura del circuito dell'Ho.Re.Ca. ha causato un calo molto incisivo nelle vendite di prosciutti DOP con conseguente aumento delle quantità in stoccaggio e forte riduzione delle quotazioni di mercato;

Considerato che a seguito sia del cambiamento nel modello di consumo che della chiusura del circuito legato all'Ho.Re.Ca gli operatori del settore non riescono a far fronte allo squilibrio prodottosi tra l'offerta e la domanda e che ciò rischia di compromettere la sostenibilità finanziaria dell'intera filiera di settore;

Considerato che la normativa Unionale di settore non prevede interventi di regolazione di mercato per lo stoccaggio dei prosciutti DOP e che le attuali difficoltà, possono essere attenuate sia consentendo un adeguato periodo di stoccaggio privato dei prosciutti DOP che adottando misure per evitare un forte squilibrio tra domanda ed offerta e favorire, in tal modo, la ripresa graduale delle quotazioni di mercato;

Considerato che è opportuno fissare in anticipo l'importo dell'aiuto così da consentire un sistema operativo rapido e flessibile e che l'importo dell'aiuto all'ammasso privato fissato anticipatamente dovrebbe essere stabilito in base alle spese di ammasso e ad altri elementi di mercato pertinenti quali le spese giornaliere di deposito in magazzino e all'indennizzo parziale per la perdita di valore;

Considerato che ai fini di efficienza amministrativa e di semplificazione, è opportuno fissare il quantitativo minimo di prodotti che deve formare oggetto di ciascuna domanda e che è opportuno fissare una cauzione per garantire l'affidabilità della domanda e far sì che la misura abbia gli effetti desiderati sul mercato;

Visto il regime di aiuto di Stato SA.57947 notificato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Commissione europea in data 6 luglio 2020 recante «Misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19» e approvato con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 9 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

b) «Quadro temporaneo»: il regime di aiuti previsto dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215, dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03) e del 2 luglio 2020 (2020/C 218/03), in particolare, la sezione 3.1 e le sue successive modifiche e integrazioni;

c) «Registro nazionale aiuti»: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

d) «Soggetto beneficiario»: l'impresa agricola di allevamento di ovicaprini, vitelli, suini e conigli, nati allevati e macellati in Italia, che rispetti le condizioni di cui al presente decreto; l'impresa, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni di vitello o di suino, nati allevati e macellati in Italia, che attivi forme di ammasso privato ai sensi del Titolo secondo del presente decreto. L'impresa di trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato, congelato e utilizzato per la produzione latte di bufala ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. Sono in ogni caso escluse le imprese che fossero già in difficoltà il 31 dicembre 2019.

e) «Soggetto gestore»: l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA per le sovvenzioni di cui al Titolo I.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui all'art. 222, comma 3 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77 recante l'istituzione del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» e stabilisce in particolare:

a) ai criteri per la concessione dell'aiuto individuale ai Soggetti beneficiari e la relativa entità dello stesso;

b) la procedura per l'ammissione all'aiuto;

c) i criteri di verifica e le modalità per garantire il rispetto del limite massimo dell'aiuto.

Art. 3.

Risorse disponibili e filiere oggetto di intervento

Le risorse del «Fondo emergenziale per le filiere in crisi» gestite in base al presente decreto ammontano a 90 milioni di euro per l'anno 2020.

Le filiere zootecniche oggetto di intervento sono: suinicola, ovicaprina, cunicola, del latte bufalino e del vitello da carne.

Il riparto tra le filiere è così quantificato:

a) filiera suinicola 30 milioni di euro;

b) filiera cunicola 4 milioni di euro;

c) filiera delle carni di vitello 20 milioni di euro;

d) filiera caprina 0,5 milioni di euro;

e) filiera ovicaprina 8,5 milioni di euro;

f) ammasso privato di carni di vitello 15 milioni di euro;

g) ammasso privato di prosciutti di suino a denominazione d'origine protetta (DOP) 10 milioni di euro;

h) filiera del latte bufalino 2 milioni di euro, come incremento delle risorse di cui all'art. 3 comma 3, lettera *d)* del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, recante «Istituzione del Fondo per la competitività delle filiere». Conseguentemente all'art. 4, comma 4, dello stesso decreto le parole «10 centesimi» sono sostituite dalle parole «20 centesimi».

Le risorse che dovessero risultare eccedenti rispetto alle richieste dei beneficiari per i singoli interventi di cui al comma 3 possono essere utilizzate nel corso del 2020 per integrare le risorse destinate agli interventi di cui alla lettera *h)* del medesimo comma 3, nonché, in via residuale, agli altri interventi previsti dal comma 3, in proporzione alle richieste rimaste insoddisfatte per superamento del limite di spesa. Restano fermi i limiti individuali previsti negli articoli successivi.

TITOLO I

SOVVENZIONI

Art. 4.

Criteri e entità dell'aiuto

1. Le risorse del fondo di cui al presente decreto sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal «Quadro temporaneo».

2. Alle imprese agricole di allevamento di suini è concesso un aiuto fino a 20 euro per ogni capo di suino macellato nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 23 milioni di euro e fino a 18 euro per ogni scrofa allevata nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 nei limiti di spesa di 7 milioni di euro.

3. Alle imprese agricole di allevamento di conigli è concesso un aiuto fino a 1 euro per ogni capo macellato nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

4. Alle imprese agricole di allevamento di caprini è concesso un aiuto fino a 6 euro per ogni capo di capretto macellato nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2020.

5. Alle imprese agricole di allevamento di ovicaprini è concesso un aiuto fino a 3 euro per ogni pecora e/o capra allevata nel periodo dal 1° maggio al 30 giugno 2020.

6. Alle imprese agricole di allevamento di vitelli da carne è concesso un aiuto fino a 110 euro per ogni capo di età inferiore agli 8 mesi macellato nel periodo dal 1° marzo al 30 giugno 2020.
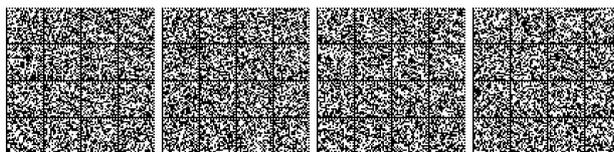
7. In caso di rapporto di soccida gli aiuti del presente articolo sono concessi per il 25% al soccidario e per il 75% al soccidante.

8. Fermo restando il limite massimo individuato nei commi precedenti, l'importo unitario dell'aiuto è determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e il numero dei capi per i quali è stata presentata domanda di aiuto.

9. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del Soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto.

10. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3 fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.

11. Il contributo è concesso nel rispetto dei punti 22 e 23 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 4 aprile 2020 C/2020/2215 e dell'8 maggio 2020 (2020/C 164/03). Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui, conformemente ai punti 22 e 23 della detta comunicazione, si applicano importi massimi diversi, per ciascuna di tali attività sarà rispettato il massimale pertinente, né sarà superato l'importo massimo complessivo possibile.

Art. 5.

Procedura di richiesta dell'aiuto

1. Il soggetto beneficiario presenta al soggetto gestore apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto di cui all'art. 2, secondo modalità definite con atto del soggetto gestore da emanarsi entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. La domanda potrà essere offerta dal soggetto gestore al soggetto beneficiario in modalità precompilata.

2. Alla domanda sono accluse:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sugli aiuti percepiti nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell'anno 2020;

b) copia del contratto di soccida nel caso in cui sussista;

c) certificazione idonea a dimostrare il numero di conigli allevati e macellati nel periodo considerato nel caso degli aiuti di cui al comma 3, dell'art. 4.

Ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. Le domande sono istruite dal soggetto gestore. Il soggetto gestore effettua le verifiche propedeutiche alla concessione dell'aiuto individuale avvalendosi del supporto del Registro nazionale aiuti.

2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni e la loro conformità ai requisiti di ammissibilità, determina, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili di cui all'art. 3, l'ammontare dell'aiuto concedibile a ciascun soggetto beneficiario.

3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto gestore registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto beneficiario nel Registro nazionale aiuti e comunica al soggetto beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo effettivamente spettante.

4. Il soggetto gestore trasmette contestualmente al Ministero e alle Regioni e Province autonome l'elenco dei soggetti beneficiari con l'importo dell'aiuto concesso.

5. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per la concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare al soggetto beneficiario i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

6. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 78, comma 1-*quater*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore è autorizzato ad eseguire un pagamento in acconto pari all'ottanta percento del contributo spettante ai sensi del precedente comma 2, e a erogare il venti percento a saldo a seguito dei controlli previsti a legislazione vigente.

7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una o più soluzioni sulla base delle risorse disponibili.

Art. 7.

Cumulo

1. Il soggetto gestore concede nuovi aiuti «quadro temporaneo» di cui al presente decreto al soggetto beneficiario dopo aver accertato che essi non determinino il superamento del massimale degli aiuti «quadro temporaneo».

TITOLO II
AMMASSO PRIVATO

Art. 8.

Ammasso privato prosciutti Dop - Oggetto e ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera *g)*, del presente decreto è stanziata la cifra di 10 milioni di euro da destinare ad aiuti all'ammasso privato di prosciutti DOP. Tale stanziamento viene ripartito: in 7 milioni di euro da destinare allo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto *b)* e 3 milioni di euro per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, punto *a)*.

2. Sono ammissibili all'aiuto di cui al comma 1, i prosciutti DOP non affumicati, appartenenti al codice doganale 0210 11 31, che godono di una denominazione di origine protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012.
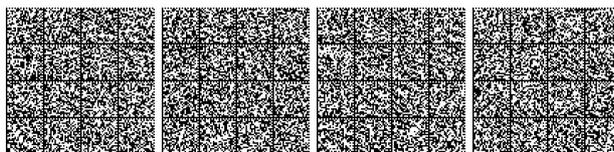
3. Possono beneficiare dell'aiuto i seguenti prodotti:

a) Prosciutti DOP stagionati di età di almeno diciotto mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni;

b) Prosciutti DOP stagionati di età di almeno quindici mesi, per un periodo di stoccaggio pari a novanta giorni e destinati al congelamento al momento dell'inizio delle operazioni di stoccaggio, con conseguente declassamento ed esclusione dalle DOP;

Gli importi unitari degli aiuti per lo stoccaggio dei prodotti di cui al comma 3, per l'intero periodo di stoccaggio, sono pari a 3 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto *a)* e a 7 euro/pezzo per i prodotti di cui al punto *b)*.

Art. 9.

Ammasso privato prosciutti Dop - Domande di aiuto e entrata in ammasso

1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalità telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare contenente le modalità attuative del presente decreto.

2. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è fissato in 1.000 pezzi. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 500 euro per 1.000 pezzi.

3. Le operazioni di ammasso sono verificate dai rispettivi Consorzi di tutela riconosciuti, in concorso con gli organismi di certificazione che devono certificare le caratteristiche dei prodotti di cui all'art. 8, i quantitativi oggetto di ammasso e il relativo congelamento.

4. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

5. L'aiuto è concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni. In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.

6. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.

7. Qualora i quantitativi per i quali è richiesto all'ammasso superino le risorse finanziarie di cui all'art. 8, comma 1, per ognuna delle categorie di prodotto ivi definite, Agea definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di mancati conferimenti il coefficiente di accettazione è adeguato di conseguenza.

Art. 10.

Ammasso privato vitello - Oggetto e ambito di applicazione

1. In applicazione dell'art. 3, comma 3, lettera *f)* del presente decreto è stanziata una somma di 15 milioni di euro da destinare ad aiuti all'ammasso privato di carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi.

2. I prodotti ammissibili all'aiuto di cui al presente articolo riguardano le carni fresche o refrigerate, appartenenti ai codici doganali 0201 10 00.

3. Il periodo di stoccaggio è fissato in novanta giorni, con un importo complessivo dell'aiuto pari a 1.785 euro per tonnellata di prodotto.

4. Per poter beneficiare dell'aiuto, le carni devono essere di qualità sana, leale e mercantile, originari da animali allevati e macellati in Italia ed avere i seguenti requisiti:

a) Provenire da animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

b) Essere prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;

c) Non provenire da animali macellati d'urgenza;

5. Essere conferite all'ammasso allo stato fresco al momento del conferimento e conservate durante lo stoccaggio allo stato congelato ed essere ottenute da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

Art. 11.

Ammasso privato vitello - Presentazione delle domande

1. Le domande di ammasso sono presentate ad Agea in modalità telematica conformemente a quanto stabilito da Agea con circolare contenente le modalità attuative del presente decreto.

2. Le domande di cui al comma 1 sono accompagnate dalla costituzione di una cauzione pari a 100 euro/tonnellata.

3. Il quantitativo minimo ammissibile per ogni domanda è di 10 tonnellate.

Art. 12.

Ammasso privato vitello - entrata in ammasso

1. L'ammasso contrattuale dura novanta giorni e termina il giorno che precede lo svincolo dall'ammasso.

2. L'aiuto è concesso per il periodo di ammasso di novanta giorni. In caso di svincolo anticipato non è concesso alcun aiuto.

3. La presentazione del prodotto deve avvenire sotto forma di carcasse o mezzene refrigerate che, prima del congelamento, sono pesate ed identificate sotto controllo delle autorità competenti. Le carcasse o mezzene dopo essere poste in ammasso possono essere sottoposte, prima del congelamento, ad operazioni di disosso sotto controllo delle autorità competenti. In tali casi, viene garantita la tracciabilità a livello di singolo lotto di disosso. Vengono inoltre garantite le corrette operazioni di disosso e il conferimento all'ammasso di tutti i tagli, così come definiti all'allegato III, parte IV del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, derivanti dal disosso.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le procedure di ammasso previste dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione.
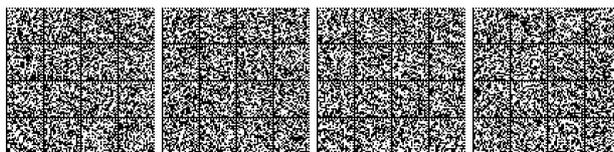
Art. 13.

Ammasso privato vitello - Attuazione

1. Qualora i quantitativi per i quali è richiesto all'ammasso superino le risorse finanziarie di cui all'art. 10, Agea definisce il coefficiente di accettazione applicabile alle domande presentate il giorno del superamento del citato quantitativo massimo. In caso di mancati conferimenti il coefficiente di accettazione è adeguato di conseguenza.

Art. 14.

Ammasso privato - Disposizioni finali

Gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 1863 final, e successive modifiche e integrazioni, recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».

Il presente decreto è sottoposto ai controlli degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 788

20A04645

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 28 luglio 2020.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Secondo lotto: completamento delle opere principali di cui al prog. BAS 03. Riapprovazione del progetto definitivo CUP (G87H04000030001). (Delibera n. 50/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei ministri per la programmazione economica» e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 16, concernente la costituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE, nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Visto il nuovo «Piano generale dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, con la quale questo Comitato, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive», ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche che all'allegato 1, nell'ambito degli «Schemi idrici», include «Interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare» e, all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata, la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano»;

Vista l'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Basilicata, sottoscritta il 20 dicembre 2002, tra il Governo e la Regione Basilicata che include, nell'ambito del programma dei sistemi idrici, la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa»;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP, e, in particolare:

1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con le quali questo comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;
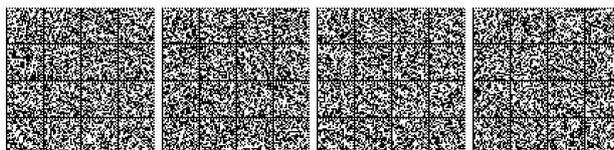
2. la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3. la legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento,

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la sentenza del 25 settembre 2003, n. 303, con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443 del 2001 e ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del Programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e, precisando, che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1. l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici»;

2. la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, che aggiorna - ai sensi del menzionato art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45;

Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al documento di economia e finanza 2013, che include, nella «tabella 0 - avanzamento Programma infrastrutture strategiche» - nell'ambito degli «Schemi idrici - interventi per l'emergenza idrica nel Mezzogiorno continentale e insulare», tra gli «schemi idrici Basilicata», l'intervento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico S. Giuliano-Ginosa»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e sono stati trasferiti i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto alle competenti direzioni generali del Ministero, alle quali è stata demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di seguito CCASGO, costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 2016, e in particolare:

1. l'art. 200, comma 3, il quale prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, di seguito DPP, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3. l'art. 203 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, di seguito CCASIIP, ha assorbito e ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

4. l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;
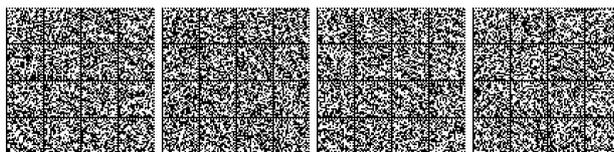
5. l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

6. l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che:

6.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

6.2. per gli interventi ricompresi tra le grandi opere già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

6.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA, delle infrastrutture strategiche, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», e successive modificazioni;

Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 113, con la quale questo Comitato ha approvato - con le prescrizioni e il programma interferenze proposti dal MIT - il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», anche ai fini del riconoscimento della compatibilità ambientale dell'opera e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, per un importo di 31.874.528,23 euro comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, di seguito IVA;

Vista la nota 30 gennaio 2020, n. 4056, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato dell'argomento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» e ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 28 febbraio 2020, n. 4577, con la quale il MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche, di seguito DG dighe, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura approvativa ed ha trasmesso ulteriore documentazione istruttoria;

Vista la nota acquisita nella riunione preparatoria del 9 marzo 2020 (protocollo DIPE n. 1458 dell'11 marzo 2020) con la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito MiBACT, ha formulato osservazioni in merito agli argomenti iscritti all'ordine del giorno e, in particolare, sulla proposta allora in esame;

Vista la nota 11 marzo 2020, n. 6090, con la quale la DG dighe ha fornito ulteriori chiarimenti istruttori a seguito della seduta preparatoria del 9 marzo 2020;

Vista la nota 13 marzo 2020, n. 6356, con la quale la DG dighe ha trasmesso le determinazioni assunte dalla Regione Basilicata in merito all'intervento in esame;

Vista la delibera 17 marzo 2020, n. 3, con la quale questo Comitato ha approvato con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui all'allegato alla delibera stessa, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», con le modifiche e le prescrizioni introdotte rispetto al progetto definitivo, già approvato da questo Comitato con la delibera 20 dicembre 2004, n. 113;

Visto il rilievo formulato dalla Corte dei conti in data 8 luglio 2020, n. 33879, con il quale sono state rappresentate le seguenti osservazioni sulla delibera 17 marzo 2020, n. 3, con la richiesta di:

1. chiarire i presupposti logico giuridici a fondamento della scelta di riapprovare, con modifiche e prescrizioni, un progetto definitivo per il quale sembrerebbe già individuato il soggetto aggiudicatario della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;

2. chiarire le ragioni della mancata espressa approvazione delle interferenze e del relativo programma di risoluzione ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo 2006, n. 163;

3. precisare come il quadro economico riportato in delibera contempli nella loro interezza le interferenze e le prescrizioni riportate in delibera. Infatti, gli importi ivi riportati fanno riferimento, nel dettaglio, esclusivamente ai lavori per risoluzione delle interferenze con l'Acquedotto Lucano S.p.a. per 99.036,56 euro più IVA, e alla sorveglianza archeologica, per 300.000 euro, IVA esclusa, ma non alle prescrizioni della Regione Basilicata e a quelle per la tutela paesaggistica;

4. precisare il calcolo che porta al diverso importo di 117.000 euro, riportato nelle premesse rispetto al valore di 99.036,56 euro, IVA esclusa;

Vista la nota 21 luglio 2020, n. 30230 con la quale il MIT - Ufficio di Gabinetto, in merito alla «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03. Riapprovazione del progetto definitivo. Rilievo Corte dei conti n. 33879 in data 8 luglio 2020» ha presentato l'istanza di ritiro della delibera, formulata dalla competente direzione generale, la quale

«chiede il ritiro del provvedimento perché, utilmente integrato, possa essere presentato nella prima seduta utile» del Comitato;

Vista la nota 21 luglio 2020, n. 4132, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, di seguito DIPE, ha chiesto il ritiro della delibera n. 3 del 2020 su indicazione del MIT;

Vista la nota 24 luglio 2020, n. 30617 con la quale il MIT - Ufficio di Gabinetto ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'argomento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» ed ha trasmesso la documentazione istruttoria predisposta dalla DG dighe, con nota 22 luglio 2020, n. 15141, a integrale sostituzione di quella trasmessa in occasione della precedente approvazione del 17 marzo 2020, nella quale è espressamente allegato il programma di risoluzione delle interferenze da approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e sono forniti chiarimenti sull'assenza di costi aggiuntivi per le prescrizioni richieste dalla Regione Basilicata e dal MiBACT per la tutela paesaggistica, ed anche sul calcolo dell'IVA, in particolare, in merito all'importo di 99.036,56 euro, relativo a «lavori risoluzione interferenze Acquedotto Lucano»;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT e in particolare che:

sotto l'aspetto tecnico e procedurale

1. questo Comitato, con la delibera n. 113 del 2004, ha approvato una prima volta il progetto definitivo dell'intervento;

2. il tempo trascorso per espletare la fase di aggiudicazione, interessata da un lungo contenzioso, e per perfezionare il finanziamento assegnato con la medesima delibera n. 113 del 2004, ha reso ora necessaria una riapprovazione del progetto definitivo ai fini della nuova apposizione della dichiarazione di pubblica utilità, ormai scaduta da agosto 2012 e, dunque, non più prorogabile poiché, in assenza del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, si impedirebbe al soggetto aggiudicatore di procedere all'emanazione dei decreti di esproprio e alla prosecuzione dell'opera;

3. il progetto definitivo all'esame di questo Comitato risulta, inoltre, modificato a seguito degli esiti della gara e ciò ha comportato, limitatamente ad alcuni tratti, una diversa localizzazione delle opere rispetto a quelle approvate con la delibera n. 113 del 2004;

4. l'intervento riguarda la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03» e consiste, in particolare, nel completamento di un complessivo intervento a servizio dei comprensori lucani di Valle Bradano e Metaponto, nonché dei comprensori della provincia di Taranto;

5. l'obiettivo dell'intervento è costituito dalla eliminazione delle attuali rigidità dei sistemi di accumulo e distribuzione dell'acqua per uso irriguo che caratterizzano gli schemi idrici «Basento-Bradano» e «Jonico-Sinni»;

6. il primo lotto dell'opera è stato già realizzato a valere sulle risorse di cui all'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, mentre il secondo è oggetto della proposta all'esame di questo Comitato, mediante la ristrutturazione di circa 19 km di conduttura così suddivisa:

6.1. secondo tratto dell'adduttore principale (il cui primo tratto è stato già completato nell'ambito del primo lotto) da Masseria Castrignano a Masseria San Marco (nodo di Girifalco) (tronco A-G);

6.2. adduttore San Marco-Venella (tronco G-M);

6.3. galleria iniziale tra l'invaso di San Giuliano e il ponte di Santa Lucia;

7. le modifiche apportate in fase di gara dall'appaltatore e favorevolmente valutate dalla commissione aggiudicatrice riguardano:

7.1. il «primo tronco A-G da Masseria Castrignano a Masseria San Marco (nodo di Girifalco)», con il riutilizzo di alcune strutture esistenti quali sifoni, con sostituzione delle vecchie tubazioni con nuove tubazioni in acciaio in grado di resistere alle maggiori pressioni, e gallerie, con incamiciature delle tubazioni attuali con un nuovo rivestimento in calcestruzzo armato per adeguarle alle maggiori pressioni, e con minori espropri;

7.2. il «secondo tronco G-M adduttore San Marco-Venella», con proseguimento del tracciato utilizzando aree già parzialmente espropriate in asse alla tubazione esistente dismessa lungo la strada *ex* S.S. 175 e lungo la S.P. di Pezzica, fino a raggiungere la vasca terminale, invece di realizzare una nuova tubazione verso sud in affiancamento ad una strada poderale esistente in zona agricola;

8. il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con nota n. 3533 del 5 maggio 2017, ha trasmesso il progetto definitivo, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle amministrazioni e agli enti interessati, nonché ai soggetti interferenti;

9. nel mese di giugno 2017 il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha provveduto a dare comunicazione del procedimento espropriativo, mediante avviso pubblico presso l'albo pretorio dei comuni interessati territorialmente dalle opere, sui quotidiani a diffusione nazionale e locale, «Il Mattino» e «La Nuova del Sud» - nelle edizioni del 20 giugno 2017 - nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata;

10. lo stesso consorzio ha trasmesso, con nota n. 5816 del 30 giugno 2017, una comunicazione al MIT, ai fini della convocazione della conferenza di servizi;

11. la nuova conferenza di servizi istruttoria, convocata dal MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, di seguito DG Prog., si è tenuta il 31 luglio 2017;

12. la Regione Basilicata - Dipartimento politiche agricole e forestali, ufficio foreste e tutela del territorio, con nota n. 154077/14AJ del 2 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole in merito agli interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento della legislazione in materia di boschi e terreni montani», con obbligo di rispettare alcune prescrizioni;

13. la Regione Basilicata - Dipartimento ambiente ed energia - ufficio urbanistica e pianificazione territoriale, con nota n. 156516/23AD del 5 ottobre 2017, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 142, lettera *b)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», alla compatibilità dell'intervento rispetto ai valori paesaggistici tutelati, ribadendo le prescrizioni già impartite con la precedente autorizzazione protocollo n. 3971, del 19 novembre 2003;

14. la Regione Basilicata - Ufficio compatibilità ambientale, con determina dirigenziale n. 23AB.2018/D.00080 del 30 gennaio 2018, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale» e dell'art. 15, comma 1, della legge Regione Basilicata 14 dicembre 1998, n. 47, recante «Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell'ambiente», di non assoggettabilità alla procedura di VIA, con l'obbligo di rispettare alcune prescrizioni;

15. il MiBACT - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, con nota n. 11196-P del 20 novembre 2019, ha espresso parere favorevole ai soli fini della tutela archeologica, con obbligo di rispettare alcune prescrizioni, mentre ai fini della tutela paesaggistica, la stessa Soprintendenza si è espressa nell'ambito della conferenza di servizi del 31 luglio 2017, convocata dal MIT - Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali;

16. hanno espresso parere in sede di conferenza di servizi il Comune di Bernalda, l'Acquedotto Lucano S.p.a. e il Consorzio di bonifica Stornara e Tara;

17. il Consorzio di bonifica della Basilicata - costituito con legge regionale della Basilicata 11 gennaio 2017, n. 1, con la quale, tra l'altro, il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ed altri consorzi della regione sono stati sciolti e posti in liquidazione - con nota n. 6766/AIN. 1 del 18 luglio 2018, a seguito del completamento dell'*iter* della conferenza di servizi, ha trasmesso alla DG dighe - tra l'altro - il progetto definitivo posto a base di gara, le varianti migliorative offerte dal raggruppamento temporaneo di imprese, di seguito RTI, aggiudicatario, e approvate dal Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto in liquidazione, la relazione dettagliata sull'andamento del contenzioso e relativi allegati, il nuovo quadro economico del progetto approvato dal consorzio e altra documentazione progettuale;

18. la Regione Basilicata - Dipartimento presidenza della giunta regionale, con nota, n. 195576, del 20 novembre 2018, ha trasmesso la relazione, inviata dal Consorzio di bonifica della Basilicata a firma del responsabile unico del procedimento, di seguito RUP, di conferma della sussistenza dei requisiti di attualità ed interesse alla realizzazione dell'intervento in esame;

19. l'Acquedotto Lucano S.p.a., con nota, n. 30066, del 27 luglio 2017, ha espresso le proprie valutazioni sull'esame e la risoluzione delle interferenze delle infrastrutture proposte con le opere attualmente in esercizio;

20. il presidente della Regione Basilicata, con nota n. 44459, del 10 marzo 2020, ha espresso il consenso sulla localizzazione dell'intervento, sentiti i comuni interessati;

21. la documentazione progettuale include nell'elaborato G2 il piano particellare degli espropri;

22. il MIT ha proposto, in apposito allegato «foglio condizioni» alla relazione istruttoria, le prescrizioni da formulare, provvedendo a valorizzare le prescrizioni relative alla sorveglianza archeologica e alla risoluzione delle interferenze con l'Acquedotto Lucano S.p.a. (punto 2 dell'allegato), non essendo invece da quantificare le altre prescrizioni del MiBACT, di cui al punto 1 dell'allegato, e le prescrizioni contenute nei pareri espressi dalla Regione Basilicata, di cui ai punti 3, 4, e 5 dell'allegato, in quanto relative a modalità di rispristino e/o mitigazione inerenti le lavorazioni previste in progetto che trovano la necessaria copertura nell'ammontare delle disponibilità del quadro tecnico economico e tra le lavorazioni alternative già presenti;

23. il MIT ha allegato alla documentazione istruttoria il programma di risoluzione delle interferenze per l'approvazione ai sensi dell'art. 170 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

sotto l'aspetto attuativo

1. nella Intesa generale quadro tra Governo e Regione Basilicata è stato individuato quale soggetto aggiudicatore la stessa Regione Basilicata che, su designazione del presidente della regione, ha operato avvalendosi del supporto dell'Autorità di bacino della Basilicata;

2. nel corso dell'istruttoria del progetto definitivo approvato con la delibera n. 113 del 2004, condotta dal MIT, il presidente della regione ha comunicato, con nota, n. 95128/8002 del 21 aprile 2004, citata nella stessa delibera n. 113 del 2004, la variazione del soggetto aggiudicatore, designando il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto con sede a Matera;

3. della variazione del soggetto aggiudicatore è stata data informazione anche nel corso della seduta di conferenza di servizi del 29 aprile 2004;

4. il soggetto aggiudicatore dell'opera, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006, individuato nella delibera n. 113 del 2004, era il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;

5. il MIT riferisce, nella relazione istruttoria, che la proposta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità è stata formulata dal commissario del Consorzio di bonifica della Basilicata, quale ente subentrante *ex* legge regionale n. 1 del 2017 al disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;

6. il presidente della Regione Basilicata, con nota n. 44466 del 10 marzo 2020, ai sensi della legge regionale 11 gennaio 2017, ha designato quale nuovo soggetto aggiudicatore dell'intervento in esame il Consorzio di bonifica della Basilicata, che subentra al disciolto Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;

sotto l'aspetto della procedura di affidamento

1. il comitato di coordinamento del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con deliberazione 19 giugno 2006, n. 369, ha deciso di procedere all'espletamento di una gara per pubblico incanto per l'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori) per la «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»;

2. il relativo bando di gara è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea, di seguito, GUUE, n. S121 del 26 giugno 2006;

3. lo stesso comitato di coordinamento del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con deliberazione 4 settembre 2006, n. 449, ha prima disposto la proroga di due mesi (GUUE n. S125 del 5 luglio 2006 e n. S171 dell'8 settembre 2006) per la presentazione delle offerte e successivamente, con deliberazione 23 ottobre 2006, n. 567, ha disposto la sospensione sine die del bando di gara in attesa della definizione del finanziamento dell'opera (GUUE n. S207 del 28 ottobre 2006);

4. dopo la stipula, dell'11 dicembre 2006, di un protocollo di intesa tra MIT e Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con deliberazione 5 marzo 2007, n. 99, del comitato di coordinamento dello stesso consorzio, è stata disposta la riapertura dei termini del bando di gara;

5. il relativo bando di gara con la riapertura dei termini è stato pubblicato sulla GUCE n. S37 del 14 marzo 2007;

6. nel bando di cui sopra è stato posto a base di gara il progetto definitivo approvato con la delibera 2004, n. 113, dando la possibilità ai concorrenti di introdurre, in sede di offerta, proposte migliorative secondo le indicazioni del disciplinare di gara, comprese le prescrizioni riportate nell'allegato 1 della medesima delibera 2004, n. 113;

7. il metodo di aggiudicazione adottato è l'offerta economicamente più vantaggiosa;

8. con deliberazione 25 febbraio 2013, n. 99, il comitato di coordinamento del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto ha approvato gli atti di gara e ha disposto l'aggiudicazione definitiva al RTI Borio Giacomo S.r.l. mandataria al 90 per cento - Edilcostruzioni S.r.l. mandante cooptata al 10 per cento;

9. la procedura di gara e il provvedimento di aggiudicazione definitiva, nonché la riammissione in gara del 2° classificato disposta dal Tribunale amministrativo regionale, di seguito TAR, Basilicata a seguito di ricorso, sono stati impugnati, con ulteriore ricorso allo stesso tribunale amministrativo regionale Basilicata, dal concorrente 3° classificato RTI Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a. ed altri, che tuttavia il tribunale amministrativo regionale ha respinto;

10. il 29 dicembre 2014, è stato stipulato il contratto di appalto tra il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto e il RTI Borio ed altri;

11. a seguito del ricorso alla sentenza del tribunale amministrativo regionale Basilicata, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 169, depositata il 20 gennaio 2015, ha disposto l'annullamento degli atti di gara e dell'aggiudicazione;

12. dopo una fase di valutazione sul merito di annullare in autotutela il contratto già stipulato, considerato che non si era ancora proceduto alla realizzazione dell'opera e che non era stato redatto il progetto esecutivo, e considerato che la stazione appaltante ha comunicato all'appaltatore di sospendere qualsiasi esecuzione del contratto all'indomani della pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato, il commissario del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con delibera 21 giugno 2016, n. 325, ha annullato in autotutela il contratto stipulato il 29 dicembre 2014;

13. con lo stesso provvedimento, preso atto dell'annullamento dell'aggiudicazione definitiva di cui alla citata deliberazione 25 febbraio 2013, n. 99, della esclusione del 2° classificato RTI Sipa ed altri e dell'aggiudicazione disposta dal Consiglio di Stato in favore del RTI Cantieri Costruzioni Cemento ed altri, è stato disposto in via definitiva l'affidamento dei lavori allo stesso RTI Cantieri Costruzioni Cemento S.p.a. (capogruppo mandataria);

14. l'*iter* amministrativo relativo all'affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori dell'intervento in esame si è quindi concluso con la citata deliberazione n. 325, del 2016;

sotto l'aspetto del cronoprogramma e del CUP

1. il CUP indicato attualmente per l'intervento è G87H04000030001;

2. la durata dell'appalto indicativa riportata nel bando di gara era di novecentosessanta giorni naturali e consecutivi, di cui centoventi giorni decorrenti dalla data dell'apposito ordine di servizio impartito dal RUP per la redazione completa del progetto esecutivo comprensivo del piano di sicurezza e ottocentoquaranta giorni dalla data di consegna dei lavori alla conclusione di tutte le opere di cui si compone l'intervento;

3. il lungo tempo intercorso tra l'approvazione del progetto definitivo con la delibera n. 113 del 2004, e l'affidamento, imputabile agli adempimenti a carattere amministrativo-contabile e al contenzioso instauratosi in sede di aggiudicazione, con sentenze contrarie fra loro nei diversi gradi di giudizio, ha portato alla scadenza della dichiarazione di pubblica utilità e delle autorizzazioni rilasciate in sede di prima approvazione del progetto definitivo, con impatto anche sul cronoprogramma;

4. il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento, incluso negli elaborati progettuali dell'appaltatore, a seguito dell'aggiudicazione definitiva disposta dopo la sentenza del Consiglio di Stato, è limitato alla sola fase di esecuzione dei lavori e prevede quattrocentottanta giorni di lavorazioni a partire dall'impianto del cantiere;

sotto l'aspetto finanziario

1. il costo complessivo dell'intervento in esame è di 31.874.528,23 euro, di cui 5.237.435,05 euro per IVA;

2. l'articolazione del costo, riportata nella delibera 27 settembre 2019, n. 125, del commissario del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto in liquidazione, è la seguente:
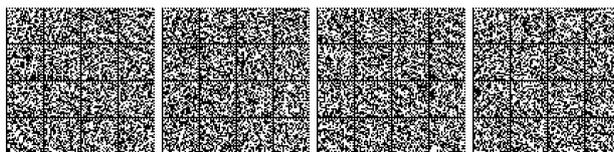
Tabella 1 *Quadro economico sintetico*

Codice	Macro voci del quadro economico	Voci del quadro economico	Importi in euro
A1.1	Lavori a corpo	lavori di materie, demolizioni, pavimentazioni	3.634.791,63
A1.2		tubazioni, apparecchiature	14.709.505,79
A1.3		opere murarie, consolidamenti	1.723.543,52
A2.1	Lavori a misura	lavori di materie, demolizioni, pavimentazioni	2.518,73
A2.2		opere murarie, consolidamenti	1.710.368,53
A1+A2	**Totale lavori a base d'asta**		**21.780.728,20**
	Ribasso offerto		**-2.510.185,62**
A3	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		432.779,26
A4	Progettazione esecutiva (non soggetta a ribasso)		250.000,00
Totale A	**Totale lavori e prestazioni in appalto**		**19.953.321,84**
B1	Somme a disposizione dell'amministrazione	lavori in economia	10.000,00
B2		rilievi, accertamenti, indagini	25.000,00
B3		allacciamenti ai pubblici servizi	25.000,00
B4		imprevisti	556.411,63
B5		acquisizione aree e immobili (espropriazioni e occupazione)	303.000,00
B6		accantonamento art. 26, c.4 L.109/94	653.421,85
B7		spese tecniche	2.021.715,67
B8		spese per attività di consulenza e supporto	80.000,00
B9		spese per commissioni giudicatrici	40.000,00
B10		spese per pubblicità	20.000,00
B11		spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	40.000,00
B12		sorveglianza archeologica	300.000,00
B13		lavori risoluzione interferenze Acquedotto Lucano	99.036,56
B14		IVA su lavori e prestazioni (22%)	4.389.730,81
B15		IVA sulle spese generali (22%)	847.704,25
Totale B	**Somme a disposizione**		**9.411.020,77**
C	**Economie da ribasso**		**2.510.185,62**
D=A+B+C	**Totale generale**		**31.874.528,23**
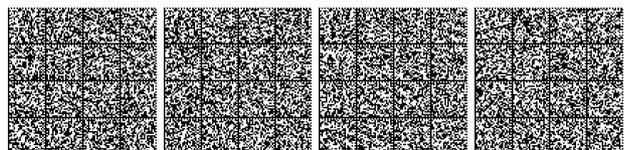
3. il costo stimato per l'accoglimento delle prescrizioni, scaturito dalla disamina dei pareri operata dal MIT e riportata nel quadro economico, è pari a 399.036,56 euro, IVA esclusa, di cui 99.036,56 euro per la risoluzione delle interferenze con l'Acquedotto Lucano S.p.a. (all'interno di tale ultimo importo sono incluse le voci di costo «volumi idrici per lavaggi e riempimento condotte» e «spese di cui all'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per polizze assicurative» pari a 1.200 euro non sono assoggettabili ad IVA, ed è anche inclusa una quota di IVA per un valore pari a 2.918,53 euro calcolata sulle voci di costo rientranti fra le «spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto» non riportata di conseguenza all'interno del rigo B15 del quadro economico) e 300.000,00 euro per la sorveglianza archeologica (rigo B12 del quadro economico) la cui IVA risulta quota parte del rigo B15 del quadro economico;

4. le prescrizioni paesaggistiche n. 1 e n. 3, di cui all'allegato 1 della citata delibera n. 113 del 2004, sono relative a modalità di esecuzioni previste dal progetto posto a base di gara e pertanto restano confermate, per come richiesto dal MiBACT con la sopra richiamata nota del 9 marzo 2020, e sono riferite a modalità esecutive di lavori già previsti ed alla modalità di effettuazione dei rilievi fotografici;

5. con riferimento al parere espresso dalla Regione Basilicata le prescrizioni attengono a modalità operative di ripristino e/o mitigazione da prevedersi in corso di esecuzione delle opere non determinando, di fatto, maggiori costi oltre quelli previsti nel quadro economico dell'intervento;

6. il quadro economico dell'intervento è stato rimodulato rispetto a quello della delibera n. 113 del 2004, scorporando le economie derivanti dal ribasso d'asta, che ammontano a 2.510.185,62 euro, allo stato non utilizzate, e adeguando l'IVA dal 20 al 22 per cento;

7. attingendo alla voce «imprevisti», sono stati adeguati gli importi di alcune voci delle somme a disposizione in relazione ai costi effettivamente sostenuti e sono stati inseriti i costi relativi alla valorizzazione delle prescrizioni;

8. la copertura finanziaria dell'intervento per 31.874.528,23 euro è assicurata dalle risorse assegnate con la delibera n. 113 del 2004, con articolazione definita dal decreto del MIT 17 dicembre 2010, n. 1010;

9. la sopra citata delibera n. 113 del 2004 ha autorizzato l'utilizzo, da parte della stazione appaltante, del contributo quindicennale dell'importo massimo di 2.846.000,00 euro, di cui 1.730.000,00 euro con decorrenza originaria dal 2005 e fino al 2019 e 1.116.000,00 euro con decorrenza originaria dal 2006 e fino al 2020;

10. con il sopra-citato decreto n. 1010 del 2010 è stato inoltre autorizzato l'utilizzo del contributo con le seguenti modalità:

10.1. 14.230.000 euro mediante erogazione diretta in relazione allo stato di realizzazione dei lavori e del relativo credito maturato dal Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto (corrispondenti alle prime 5 annualità di entrambi i contributi aventi decorrenza rispettivamente nel 2005 e nel 2006);

10.2. 28.460.000 euro mediante attualizzazione con decorrenza dal 2010 e fino al 2020;

11. nel 2015 è stata richiesta e autorizzata una variazione del piano sopra descritto, con un incremento dei contributi da utilizzare in erogazione diretta a partire dal 2015 (passati da 14.230.000 euro a 30.190.000 euro) e la contestuale diminuzione della quota parte in attualizzazione e dei netti ricavi autorizzati, confermando la copertura dell'intero ammontare necessario per la realizzazione dell'intervento pari a 31.874.528,23 euro;

Considerato che nel merito della verifica preventiva dell'interesse archeologico il MiBACT - direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata, nel parere n. 11196, del 20 novembre 2019, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, fra le quali l'esecuzione di saggi archeologici preventivi, in fase di cantierizzazione, a carico della committenza;

Considerato che il MiBACT, con la nota citata in premessa e acquisita nella riunione preparatoria del 9 marzo 2020 (protocollo DIPE n. 1458 dell'11 marzo 2020), ha osservato che nel «foglio condizioni» trasmesso dal MIT con la documentazione istruttoria, sono riportate unicamente le prescrizioni ascrivibili agli aspetti di tutela archeologica mentre non sono riportate le prescrizioni attinenti alla tutela paesaggistica, già impartite con il parere n. 16023 del 21 novembre 2003 e confluite nell'allegato prescrizioni e raccomandazioni della delibera n. 113 del 2004 al punto 1 e al punto 3;

Considerato che il medesimo MiBACT ritiene che sia necessario integrare il «foglio condizioni» con le sopra citate prescrizioni attinenti alla tutela paesaggistica, aggiungendo la locuzione «per quanto non superate dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti proposte»;

Preso atto che il «foglio condizioni» trasmesso dal MIT con la citata nota 22 luglio 2020, n. 15141, include al punto 1 le prescrizioni attinenti alla tutela paesaggistica già impartite con il parere n. 16023 del 21 novembre 2003 e confluite nell'allegato prescrizioni e raccomandazioni della delibera n. 113 del 2004 al punto 1 e al punto 3;

Considerato che, con riferimento alla valorizzazione delle prescrizioni, le sopra citate prescrizioni del MiBACT erano già valorizzate nella delibera n. 113 del 2004 e che nella presente delibera sono riproposte in quanto non superate o risolte dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti al precedente progetto definitivo, e che comunque le stesse non determinano un incremento di costo in quanto riferite a modalità esecutive dei lavori ed a rilievo fotografico;

Considerato inoltre che il MIT, con nota n. 14628 del 16 luglio 2020, ha precisato che le prescrizioni della Regione Basilicata attengono a modalità operative di ripri-

stino e/o mitigazione da prevedersi in corso di esecuzione delle opere e, pertanto, risulta giustificabile la mancata valorizzazione delle stesse da parte del soggetto aggiudicatore, non determinandosi maggiori costi oltre quelli previsti nel quadro economico dell'intervento;
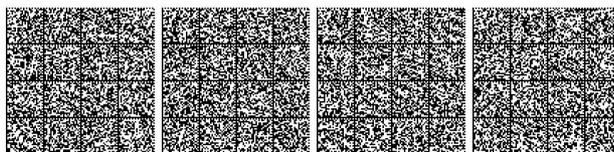
Considerato che il CUP indicato nella relazione istruttoria per l'intervento 87H04000030001 risulta al momento in stato «cancellato»;

Ritenuto di prescrivere che il soggetto aggiudicatore richieda ed ottenga un nuovo CUP per l'intervento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03»;

Considerato che il MIT propone a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», nell'ambito delle procedure della soppressa legge obiettivo, e, in particolare, degli articoli 161-180 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

Considerato che il MIT, con nota 28 febbraio 2020, n. 4577, ha indicato che il progetto ricade nella fattispecie indicata all'art. 216, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Ritenuto che al progetto dell'intervento in esame si applichi il combinato disposto dell'art. 214, comma 11, e dell'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, in quanto intervento incluso nel Programma delle infrastrutture strategiche, come aggiornato con la delibera MEF n. 26 del 2014, con bando di gara pubblicato il 31 dicembre 2007, una prima aggiudicazione definitiva il 25 febbraio 2013 e una ulteriore aggiudicazione definitiva il 21 giugno 2016;

Ritenuto inoltre che questo Comitato debba riapprovare il progetto definitivo dell'intervento come modificato in sede di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, poiché la scadenza il 2 agosto 2012 del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità impedirebbe altrimenti al soggetto aggiudicatore di procedere all'emanazione dei decreti di esproprio e alla prosecuzione dell'opera, a prescindere dal fatto che l'art. 1, comma 15, del decreto-legge n. 32 del 2019, prevede che varianti che non comportano aumenti di costo superiori al 50 per cento del costo dell'opera non debbano essere approvati dal CIPE nel 2019-2020 ma solo dal soggetto aggiudicatore;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera n. 82 del 2018);

Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato il dibattito svolto in seduta;

Considerato che il Ministro dell'economia e delle finanze ha rilasciato nel corso della seduta del Comitato il nulla osta sull'ulteriore corso dello schema di delibera e che pertanto lo stesso viene sottoposto direttamente in seduta alla firma del Segretario e del Presidente per il successivo tempestivo inoltro alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità;

Delibera:

Le presenti disposizioni sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016.

1. Approvazione del progetto definitivo

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi del disposto degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, è riapprovato con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al successivo punto 1.5, anche ai fini della compatibilità ambientale, della localizzazione urbanistica, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03», con le modifiche e le prescrizioni introdotte rispetto al progetto definitivo già approvato da questo Comitato con la delibera n. 113 del 2004, come descritte nella precedente «presa d'atto» e riportate al punto 1.5.

1.2. La suddetta approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato al precedente punto 1.1.

1.3. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico e edilizio, l'intesa sulla localizzazione dell'opera.

1.4. Il limite di spesa dell'intervento di cui al precedente punto 1.1 è quantificato in 31.874.528,23 euro, IVA compresa, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto».

1.5. Le prescrizioni, che includono anche le indicazioni della Regione Basilicata e del MiBACT descritte in premessa, sono riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera. In particolare a tali prescrizioni sono aggiunte le prescrizioni del Mi-
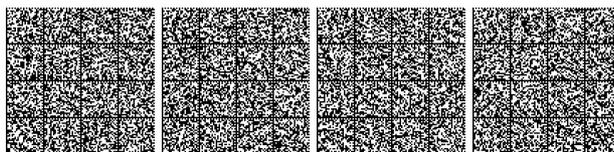
BACT, le quali, riportate al punto 1, reiterano le prescrizioni n. 1 e 3 dell'allegato 1 della delibera n. 113 del 2004, con l'aggiunta a entrambe della locuzione «per quanto non superate dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti», come riportate di seguito per maggior dettaglio:

1.5.1. dovranno essere dettagliatamente studiate, in fase di progettazione esecutiva, le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con modalità di "conservazione, miglioramento e ripristino" che garantiscano il più possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie dei luoghi. Particolare attenzione si richiede per la riqualificazione ambientale dell'area della Masseria S. Marco. Per tale area dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse storico architettonico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del MiBACT;

1.5.2. dovrà essere prodotta una sequenza fotografica *ante* e *post* - *operam*, con i medesimi coni visuali, che documenti lo stato dei lavori finali in rapporto alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del MiBACT.

1.6. L'ottemperanza alle prescrizioni del precedente punto 1.5. non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 1.4.

1.7. La documentazione progettuale include nell'elaborato G2 il piano particellare degli espropri.

1.8. È altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze.

2. Copertura finanziaria

2.1. La copertura finanziaria dell'intervento per 31.874.528,23 euro è assicurata dalle risorse assegnate con la delibera n. 113 del 2004, con articolazione definita dal decreto del MIT 17 dicembre 2010, n. 1010 e successive modificazioni, come meglio specificato nella precedente «presa d'atto».

3. Altre disposizioni

3.1. La verifica preventiva dell'interesse archeologico dovrà essere conclusa in fase di progettazione esecutiva.

3.2. La durata dei lavori è pari a quattrocentottanta giorni di lavorazioni a partire dall'impianto del cantiere, come riportato negli elaborati progettuali dell'appaltatore e dell'offerta.

3.3. Per la realizzazione del progetto in esame dovrà essere stipulato apposito protocollo di legalità tra la Prefettura territorialmente competente e l'impresa appaltatrice, ai sensi della normativa vigente.

3.4. Il soggetto aggiudicatore, per tutte le fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, dovrà richiedere ed aprire uno specifico CUP per il progetto approvato denominato «Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa. Lotto secondo - completamento delle opere principali di cui al progetto BAS 03».

4. Disposizioni finali

4.1. Il MIT provvederà, altresì, a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata.

4.2. Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel progetto, a fornire assicurazioni al MIT sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.5.

4.3. Il soggetto aggiudicatore invierà al MiBACT il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni poste dallo stesso Ministero.

4.4. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, richiamato in premessa, ed in particolare l'aggiornamento della Banca dati delle amministrazioni pubbliche.

4.5. Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

4.6. Il MIT provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti riguardanti il progetto di cui al precedente punto 1.1.

Roma, 28 luglio 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 974

ALLEGATO *1*

PRESCRIZIONI E OSSERVAZIONI

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).
Ristrutturazione dell'adduttore idraulico San Giuliano-Ginosa.
Secondo lotto: completamento delle opere principali
di cui al prog. BAS 03.

Riapprovazione del progetto definitivo
CUP (G87H04000030001)

Parte prima - Prescrizioni

Parte seconda - Osservazioni

PRESCRIZIONI

1. Prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Sono reiterate le prescrizioni n. 1 e 3 dell'allegato 1 della delibera n. 113 del 2004, come riportate di seguito, con l'aggiunta a entrambe della locuzione «per quanto non superate dalle modifiche progettuali apportate dalle varianti proposte»:

1.1. dovranno essere dettagliatamente studiate, in fase di progettazione esecutiva, le opere di mitigazione (con riferimento a tutti i manufatti fuori terra) e ripristino ambientale e morfologico, con modalità di «conservazione, miglioramento e ripristino» che garantiscano il più possibile il mantenimento delle caratteristiche originarie dei luoghi. Particolare attenzione si richiede per la riqualificazione ambientale dell'area della Masseria S. Marco. Per tale area dovranno essere descritti gli interventi di progetto e le misure di mitigazione e/o le eventuali modifiche necessarie a ridurre l'impatto che gli interventi determineranno sul complesso di elevato interesse storico architettonico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del MiBACT;

1.2. dovrà essere prodotta una sequenza fotografica *ante* e *post operam*, con i medesimi coni visuali, che documenti lo stato dei lavori finali in rapporto alla situazione precedente i lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del MiBACT.

2. Prescrizioni della soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della Basilicata.

2.1. Comunicare alla soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata la data di inizio lavori con un preavviso di trenta giorni. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di seguito MiBACT.

2.2. Dovranno essere eseguiti, in fase di cantierizzazione e a carico della committenza, saggi archeologici preventivi nelle aree indicate nel documento di valutazione archeologica lungo la strada provinciale, di seguito S.P., Pezzica-S. Salvatore dove sono ubicate le UT 3-4-5-6-7, lungo la *ex* strada statale, di seguito S.S., 175 (S.P. 3) dove sono ubicati numerosi siti dalla ricognizione di Carter, su UR 1 dove è ubicata l'UT 1 e su UR 3 dove è ubicata l'UT 2, tali da assicurare un'adeguata campionatura su tutta l'area dell'intervento in oggetto, così come da progetto. Il posizionamento dei saggi sarà concordato tramite sopralluogo congiunto con il personale tecnico-scientifico di questa soprintendenza e lo/gli archeologo/i incaricato dall'ente.

2.3. Qualora durante l'esecuzione dei lavori dovesse essere riscontrata la presenza di depositi e manufatti di interesse archeologico, gli stessi dovranno essere immediatamente sospesi e ne dovrà essere data contestuale comunicazione a questa Soprintendenza, che si riserva di richiedere lo scavo archeologico, anche in estensione e ad opera di ditta specializzata, affinché si stabilisca la natura e l'entità del deposito archeologico;

2.4. L'ente committente si deve impegnare ad apportare tutte le eventuali modifiche al progetto che dovessero rendersi necessarie ai fini della tutela archeologica dell'area.

3. Prescrizioni dell'ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata.

3.1. Evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle di intervento e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di polveri e di rumore.

3.2. Effettuare, nei periodi siccitosi, la periodica bagnatura delle piste interne al cantiere al fine di limitare il sollevamento delle polveri.

3.3. Disattivare i mezzi d'opera ogni qual volta non sono operanti, al fine di contenere le emissioni dei gas di scarico.

3.4. Contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico» e successive modificazioni che, in assenza di una specifica zonizzazione acustica comunale, fissa i limiti di zona a 70 *dB)* diurni e 60 dB notturni.

3.5. Gestire il materiale di ripristino ambientale secondo quanto previsto per le terre e rocce da scavo dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 «Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».

3.6. Realizzare i ripristini geomorfologici mediante l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

3.7. Realizzare i ripristini vegetazionali mediante l'uso di essenze vegetali autoctone.

3.8. Eliminare la vegetazione presente lungo le strade di servizio con attrezzature meccaniche e non mediante diserbo chimico.

4. Prescrizioni dell'ufficio foreste e tutela del territorio della Regione Basilicata.

Per gli interventi ricadenti nelle aree sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»:

4.1. I movimenti di terra che si autorizzano sono esclusivamente quelli strettamente necessari a realizzare gli interventi, così come indicati negli elaborati tecnici-grafici di progetto. Pertanto, non si dovranno movimentare e/o stabilmente trasformare ulteriori superfici.

4.2. Le aree destinate alla realizzazione delle opere previste devono essere preventivamente interessate, per una fascia di profondità di 25-30 cm di spessore, dall'allontanamento e successivo accumulo, in uno o più punti, del terreno asportato superficialmente, che alla fine dei lavori di sistemazione deve essere uniformemente distribuito sopra quello di riporto, in modo da posizionare lo strato di suolo microbiologicamente attivo nella posizione più superficiale.

4.3. Durante la realizzazione dei lavori non devono essere create condizioni di rischio per verificarsi di smottamenti, franamenti o altri movimenti gravitativi.

4.4. Tutte le tubature idrauliche sotterranee devono essere realizzate in modo da evitare perdite o rotture, assicurando in particolare che, nei terreni suscettibili di movimenti di assestamento, quali aree di riporto e terreni instabili, le opere siano in grado di mantenere la loro efficienza nel tempo.

4.5. I materiali di risulta provenienti dagli scavi in eccesso rispetto a quelli utilizzati nell'ambito della sistemazione delle aree di intervento dovranno essere allontanati dal cantiere di scavo con conferimento in discarica autorizzata.

4.6. A conclusione dei lavori e delle opere previste, le aree interessate, devono essere sistemate in modo tale da assicurare il deflusso delle acque meteoriche superficiali, se necessario mediante i dovuti presidi tecnici, regimentando il deflusso delle acque meteoriche verso impluvi naturali e in modo da non creare fenomeni di erosione o di ristagno.

4.7. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore «nulla osta».

5. Prescrizioni dell'ufficio urbanistica e pianificazione territoriale della Regione Basilicata.

5.1. Limitare le opere provvisorie di cantiere al fine di contenere la fascia di ingombro nel tratto compreso tra la Masseria S. Marco e l'attraversamento del Bradano e limitare l'impatto percettivo che l'intervento produrrebbe al silo visibile dalla S.P. 175 e la strada Matera-Metaponto. Particolare attenzione dovrà essere praticata nell'attraversamento della
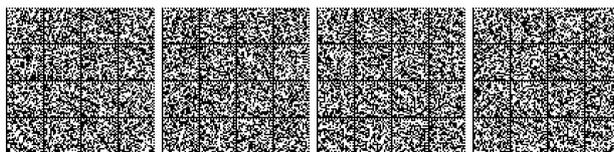
parte sottostante la Masseria S. Marco, emergenza architettonica rurale a vincolo percettivo. Sarà opportuno in questo caso ridurre il più possibile la fascia di ingombro e prevedere il recupero del sito (pianura su cui sorge l'emergenza, scarpata e strada statale sottostante), mediante la messa a dimora di specie arboree e arbustive tipiche della macchia mediterranea (Leccio, Acero campestre, Corbezzolo, Fillirea, Lentisco, Biancospino, etc...).

5.2. A lavorazioni ultimate si dovrà ripristinare lo stato dei luoghi interessati da piste di servizio temporanee.

6. Prescrizioni dell'Acquedotto Lucano S.p.a.

6.1. Dal vertice V1 al vertice V2 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta distributrice del diametro, di seguito Ø, 100 in ghisa sferoidale in attraversamento della S.P. 175, coordinate UTM WGS 84 X=650051; Y=4479997, a servizio delle utenze in sinistra direzione Metaponto rispetto alla predetta strada provinciale). La realizzazione del tratto di variante dovrà necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio.

6.2. Dal vertice V2 al vertice V3 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta distributrice del Ø100 in ghisa sferoidale in attraversamento della S.P. 175, coordinate UTM WGS 84 X=651009; Y=4478508, a servizio delle utenze della frazione di Serra Marina). La realizzazione del tratto di variante dovrà necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio.

6.3. Dal vertice V4 al vertice V5 tratto San Marco - Venella (interferenza longitudinale, per una lunghezza di circa 535 m., con condotta adduttrice del Ø600 in vetroresina a servizio degli abitati di Ginosa e Metaponto Lido, posata in banchina sinistra, direzione S.P. 175, lungo la strada provinciale Pizzica-San Salvatore). Considerata la modesta resistenza statica della tubazione adduttrice gestita, durante l'esecuzione dei lavori si prescrive il divieto del transito dei mezzi pesanti di cantiere longitudinalmente e trasversalmente alla condotta in parola. Si prescrive altresì il divieto di scavo del terreno per la posa della condotta di progetto a distanze inferiori a 3 m. dalla condotta di che trattasi.

6.4. Dal vertice V4 al vertice V5 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta adduttrice del Ø600 in acciaio-vetroresina a servizio degli abitati di Ginosa e Metaponto Lido in corrispondenza del bivio con la S.P. Pizzica-San Salvatore, coordinate UTM WGS 84 X=652279; Y=4475317). La realizzazione del tratto di variante dovrà necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio. La risoluzione dell'interferenza con la condotta adduttrice non potrà essere effettuata durante il periodo estivo in quanto comporterà necessariamente l'interruzione idrica per gli abitati di Ginosa (TA) e Metaponto Lido per almeno ventiquattro ore, con attivazione del servizio sostitutivo mediante autobotti.

6.5. Dal vertice V4 al vertice V5 tratto San Marco - Venella (interferenza trasversale con condotta distributrice del Ø150 in acciaio a servizio della zona rurale in contrada Pizzica, in corrispondenza del bivio con la S.P. Pizzica-San Salvatore, coordinate UTM WGS 84 X=652279; Y=4475317). La realizzazione del tratto di variante dovrà necessariamente essere antecedente l'esecuzione dei lavori di movimento terra sulla condotta esistente in esercizio.

OSSERVAZIONI

7. Osservazioni del Consorzio di Bonifica Stornara e Tara.

Qualsiasi modifica all'impianto irriguo collettivo interregionale del Sistema Bradano, non deve penalizzare l'Arco ionico tarantino con una riduzione ingiustificata della portata storica.

20A04610

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Con il presente provvedimento si emanano le nuove disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Il provvedimento realizza l'allineamento con le previsioni della direttiva ADR (2013/11/UE) e del decreto legislativo n. 130/2015 di recepimento e accresce l'efficienza e la funzionalità dell'Arbitro bancario e finanziario ('ABF'), con l'obiettivo di ridurre i tempi di risposta alla clientela e migliorare l'organizzazione del lavoro dei collegi. Le nuove disposizioni danno attuazione alla delibera del CICR, n. 275 del 29 luglio 2008, come modificata con decreto d'urgenza del Ministro dell'economia e delle finanze - presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020.

Le modifiche alle disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. Come già riportato nella relazione illustrativa al documento per la consultazione, è stata condotta un'analisi di impatto sui seguenti aspetti: (i) modifica della competenza temporale dell'ABF; (ii) spostamento temporaneo della competenza territoriale dei collegi; (iii) profili procedimentali; (iv) modifica alla struttura dei compensi dei membri dei collegi; (v) meccanismo di contribuzione degli intermediari al funzionamento del sistema.

Le disposizioni sono pubblicate sul sito *web* della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno altresì pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito *web* dell'Arbitro bancario finanziario.

Le disposizioni si applicano a partire dal 1° ottobre 2020.

Il nuovo limite di competenza temporale previsto alla sezione I, paragrafo 4, delle disposizioni, per cui non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso, si applicherà a partire dal 1° ottobre 2022. Fino a tale data, potranno continuare ad essere sottoposte all'ABF le controversie relative a operazioni o comportamenti non anteriori al 1° gennaio 2009 (ossia al limite di competenza temporale sinora vigente per l'ABF).

Si precisa inoltre che la cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito internet dell'ABF prevista dalla sezione VI, paragrafo 4, delle disposizioni, è disposta anche per gli inadempimenti pubblicati precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni, purché siano decorsi 5 anni dalla data di pubblicazione dell'inadempimento e, per quelli su cui il collegio ha accertato il tardivo adempimento integrale alla decisione, purché sia decorso un anno dalla data di integrazione della notizia dell'inadempimento originario.

A partire dal 1° ottobre 2020, si applicheranno anche le modifiche alla sezione XI, paragrafo 3 delle «disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti» apportate con il provvedimento della Banca d'Italia del 19 marzo 2019, aventi ad oggetto i tempi massimi di risposta da parte degli intermediari ai reclami della clientela; l'applicazione di queste modifiche era stata infatti differita per finalità di coordinamento con la delibera CICR n. 29 luglio 2008, n. 275 e con le presenti disposizioni. I nuovi termini di risposta, come modificati con il provvedimento della Banca d'Italia del 19 marzo 2019, si applicano ai reclami presentati agli intermediari in data successiva al 1° ottobre 2020.

Roma, 12 agosto 2020

Il Governatore: VISCO

DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

INDICE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

L'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.), introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, nel quadro delle iniziative promosse dall'Unione europea in materia di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, impone agli intermediari bancari e finanziari di aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i clienti e rimette a una delibera del CICR, su proposta della Banca d'Italia, la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente, in modo da assicurarne l'imparzialità e la rappresentatività dei soggetti interessati; le procedure devono garantire la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela, senza pregiudicare per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento.

La delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ha dettato la disciplina dei nuovi sistemi stragiudiziali, delineandone il campo di applicazione, la struttura, le regole fondamentali di svolgimento della procedura. Il sistema di risoluzione stragiudiziale disciplinato dalle presenti disposizioni è denominato "*Arbitro Bancario Finanziario*" o "*ABF*". Esso ha lo scopo di dirimere in modo semplice, rapido ed efficace le controversie tra i clienti e gli intermediari. L'ABF svolge in autonomia le proprie funzioni, delle quali ha la piena ed esclusiva titolarità.

Alla Banca d'Italia sono affidati compiti di carattere normativo per l'emanazione delle disposizioni applicative e di nomina dei membri dell'organo decidente, nonché lo svolgimento di alcune attività ausiliarie. Per svolgere queste ultime, la Banca d'Italia mette a disposizione dell'ABF mezzi e risorse, anche attraverso l'istituzione di strutture dedicate – le Segreterie tecniche – presso le Sedi della Banca d'Italia ove operano i Collegi dell'ABF. La Banca d'Italia è designata quale Autorità Nazionale Competente sull'ABF dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. In tale ruolo, la Banca verifica periodicamente il rispetto da parte dell'ABF dei requisiti previsti dalla normativa.

L'attività dell'ABF, quale sistema alternativo di risoluzione delle controversie, assume rilievo per il conseguimento di obiettivi di efficienza e competitività del sistema finanziario: meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori dei servizi bancari e finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio della stabilità degli intermediari e del sistema finanziario nel suo complesso.
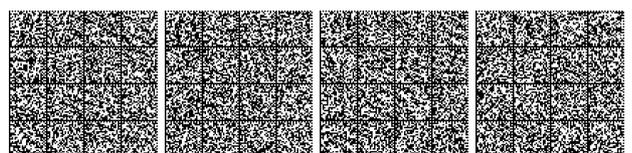
Le decisioni dell'ABF sono pubblicate in conformità a quanto previsto nella sez. IV, par. 2. Esse integrano il più ampio quadro informativo di cui la Banca d'Italia dispone nello svolgimento della propria funzione regolatrice e di controllo.

Ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96) l'esperimento della procedura dinanzi all'ABF costituisce - in alternativa al ricorso al procedimento di mediazione disciplinato dal medesimo decreto - condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a contratti bancari e finanziari, nei limiti e condizioni previste dalle presenti disposizioni.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni:

— direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori);

— regolamento UE n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori);

— regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2015 della Commissione del 10 luglio 2015 relativo alle modalità per l'esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori;

— articolo 128-*bis* del T.U., che prevede l'adesione dei soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo testo unico a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, rimettendo al CICR la definizione dei criteri di svolgimento delle procedure e di composizione dell'organo decidente;

— articolo 127, comma 01, del T.U., che - con riguardo alla trasparenza delle condizioni contrattuali e alla correttezza dei rapporti con la clientela - attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare, in conformità alle deliberazioni del CICR, anche disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni;

— articolo 40 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, che prevede per gli utilizzatori dei servizi di pagamento il diritto di avvalersi di sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie e, a tal fine, stabilisce che le banche, gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'articolo 128-*bis* del T.U.;
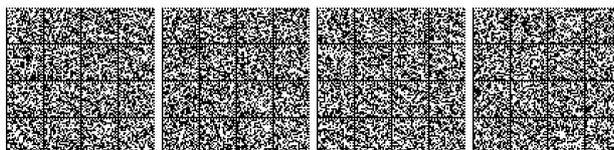
— articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che prevede, per le controversie in materia di contratti bancari e finanziari, l'obbligo di esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi del medesimo decreto, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-*bis* del T.U., quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

— decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, recante l'attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

— decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 che per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-*nonies* e 141-*decies* del medesimo decreto ha designato la Banca d'Italia quale Autorità Nazionale Competente con riferimento ai sistemi di risoluzione delle controversie disciplinati ai sensi dell'art. 128-*bis* del T.U.;

— deliberazione del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni, recante "Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela ai sensi dell'articolo 128-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni".

Si richiamano, inoltre:

— l'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U.;

— la raccomandazione della Commissione Europea 98/257/CE del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo;

— le "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" emanate dalla Banca d'Italia il 29 luglio 2009 e successive modificazioni (di seguito "disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari").

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— "*Arbitro Bancario Finanziario*" o "*ABF*", i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati dalle presenti disposizioni ([1]);

([1]) Ai sensi della delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni, per sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie si intende l'insieme formato dall'organo decidente, composto in funzione degli interessi degli intermediari e dei clienti coinvolti nella controversia, dal procedimento e dalle relative strutture organizzative regolato dalla presente disciplina.
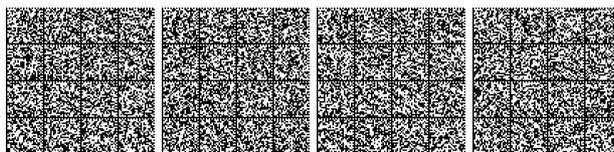
— *“associazioni degli intermediari”*, gli organismi associativi riconosciuti dalla Banca d'Italia, ai sensi del paragrafo 2 della sezione III, ai fini della designazione del componente dell’organo decidente espressione degli intermediari;

— *“cliente”*, il soggetto che ha o ha avuto un rapporto contrattuale o è entrato in relazione ([1]) con un intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento ([2]). Per le operazioni di *factoring*, si considera cliente il cedente, nonché il debitore ceduto con cui il cessionario abbia convenuto la concessione di una dilazione di pagamento. Non rientrano nella definizione di cliente i soggetti che svolgono in via professionale attività nei settori bancario, finanziario, assicurativo, previdenziale e dei servizi di pagamento, a meno che essi agiscano per scopi estranei all’attività professionale;

— “*consumatore*”, qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

— “*controversia transfrontaliera*” la controversia, sottoposta all’ABF, che riguarda un cliente domiciliato in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito l’intermediario;

— *“intermediari”*, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 112 del T.U. ([3]), gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U., gli istituti di pagamento. La qualifica di intermediario deve sussistere al momento della ricezione del ricorso ([4]);

— *“reclamo”*, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo.

([1]) Tra le ipotesi di relazione con l’intermediario per la prestazione di servizi bancari e finanziari rientrano anche le trattative precontrattuali, che possono dar luogo a controversie concernenti il rispetto delle norme in materia di trasparenza, indipendentemente dall’effettiva conclusione di un contratto.

([2]) Il riferimento è alla nozione di servizi di pagamento contenuta nella disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari.

([3]) Fino alla istituzione dell’elenco di cui all’articolo 112 del T.U. per i confidi diversi da quelli tenuti ad iscriversi all’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. si fa riferimento all'elenco generale dedicato ai confidi ai sensi dell’art. 155, comma 4, del T.U. (nel testo precedente la riforma recata dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141).

([4]) Fa fede il protocollo della data di ricezione del ricorso. Non è possibile presentare ricorso all’ABF nei confronti degli intermediari dalla data di efficacia del provvedimento che ne dispone la revoca o la decadenza dall’autorizzazione ai sensi degli artt. 14, 96 *quinquies* e 113 *ter* T.U. A partire dal termine previsto dall’art. 83, comma 1 del T.U. non possono essere proposti né proseguiti ricorsi nei confronti degli intermediari sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, o nei confronti di *residual entities* sottoposte a liquidazione a seguito di una procedura di risoluzione; il Collegio o il Presidente dichiarano che il ricorso non può proseguire.

4. Ambito di applicazione oggettivo

All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ([1]).

All'ABF possono essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell'ABF a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 200.000 euro.

Sono escluse dalla cognizione dell'organo decidente le richieste di risarcimento dei danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione dell'intermediario; sono parimenti escluse le questioni relative a beni materiali o a servizi diversi da quelli bancari e finanziari oggetto del contratto tra il cliente e l'intermediario ovvero di contratti ad esso collegati.

Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso ([2]).

Non possono essere inoltre proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all'autorità giudiziaria ([3]), salvo quanto previsto dall'art. 5, commi 1-*bis* e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Anche in questi casi, resta fermo l'ambito della cognizione dell'ABF definito dalle presenti disposizioni.

Non possono altresì essere proposti ricorsi inerenti a controversie rimesse a decisione arbitrale ovvero per le quali sia pendente un tentativo di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28) promosso dal ricorrente o al quale questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in

---

([1]) L'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 esclude l'applicazione del titolo VI del T.U. ai servizi e alle attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-*bis* ovvero della parte IV, titolo II, capo I, del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, ai sensi del citato art. 23, comma 4, alle operazioni di credito nonché ai servizi e conti di pagamento disciplinati dai capi I-bis, II, II-bis e II-ter del titolo VI del T.U. si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del medesimo T.U. Si richiama la competenza dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 e disciplinato dal Regolamento Consob 4 maggio 2016. Il coordinamento tra ABF e ACF è rimesso a un protocollo di intesa.

([2]) Resta fermo che non possono essere sottoposte all'ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina generale.

([3]) Rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria i procedimenti di esecuzione forzata e di ingiunzione.
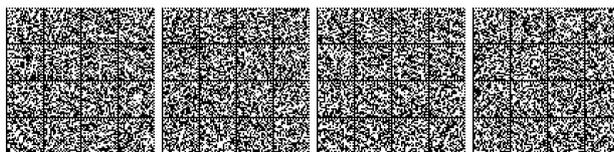
questo caso – fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto entro il termine di 12 mesi dal fallimento della procedura conciliativa, indipendentemente dalla data di presentazione del reclamo. Nel caso di azione collettiva risarcitoria di cui all’articolo 140-*bis* del Codice del Consumo, la controversia si intende sottoposta all’autorità giudiziaria dal momento in cui il consumatore o utente aderisce all’azione collettiva.

Gli effetti della ricezione del ricorso su prescrizione e decadenza sono regolati dalle norme di legge in materia.

SEZIONE II

ADESIONE ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Gli intermediari sono tenuti ad aderire all'ABF e a uniformarsi a quanto previsto dalla delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni e dalle presenti disposizioni. L'adesione all'ABF costituisce una condizione per lo svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria e per la prestazione di servizi di pagamento; la Banca d'Italia ne valuta l'eventuale violazione nell'ambito della sua azione di controllo ([1]).

L'adesione all'ABF è comunicata per iscritto alla Banca d'Italia ([2]) secondo le seguenti modalità:

— le associazioni degli intermediari attestano alla Banca d'Italia la partecipazione all'ABF degli intermediari ad esse aderenti;

— gli intermediari non aderenti alle associazioni di cui al precedente alinea comunicano alla Banca d'Italia la propria adesione nonché l'associazione degli intermediari alla quale fare riferimento sia per l'individuazione del componente dell'organo decidente sia per il versamento del contributo previsto dalla sezione V, paragrafo 1.

Gli intermediari di nuova costituzione e quelli che intendano iniziare a svolgere in Italia operazioni e servizi bancari e finanziari o a offrire servizi di pagamento in Italia, effettuano la comunicazione di adesione all'ABF prima di iniziare l'attività.

Possono non aderire all'ABF gli intermediari aventi sede in un altro Stato membro dell'Unione Europea che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi, purché aderiscano o siano sottoposti a un sistema di composizione stragiudiziale delle controversie estero partecipante alla rete Fin.Net promossa dalla Commissione Europea. A tali fini, gli intermediari in questione comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese di origine ([3]).

([1]) La mancata adesione all'ABF comporta anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 144, comma 4, del T.U. La mancata adesione dell'intermediario comunque non comporta l'inammissibilità dei ricorsi presentati nei suoi confronti.

([2]) Banca d'Italia, Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria, Servizio Tutela individuale dei Clienti, Divisione Arbitro Bancario Finanziario.

([3]) La comunicazione è effettuata prima di iniziare l'attività in Italia o al momento successivo in cui l'intermediario intende avvalersi di questa facoltà.
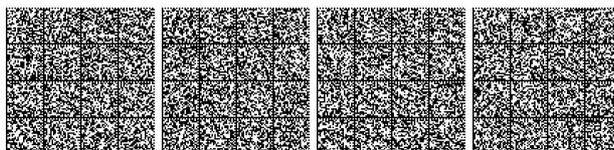
SEZIONE III

ORGANO DECIDENTE

1. Articolazione territoriale e competenza

Le controversie sono rimesse alla cognizione di un organo decidente costituito secondo quanto previsto dal paragrafo 2 e articolato in Collegi, operanti su base territoriale.

Il Collegio con sede a Milano è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in una delle seguenti Regioni: Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto.

Il Collegio con sede a Torino è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta.

Il Collegio con sede a Bologna è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Emilia-Romagna o in Toscana.

Il Collegio con sede a Roma è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Il Collegio è inoltre competente per i ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in uno Stato estero.

Il Collegio con sede a Napoli è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Campania o in Molise.

Il Collegio con sede a Bari è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in: Basilicata, Calabria, Puglia.

Il Collegio con sede a Palermo è competente per la decisione sui ricorsi presentati da clienti aventi il proprio domicilio in Sardegna o in Sicilia.

A tali fini si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso, e non a quello del rappresentante eventualmente scelto.

Con proprio provvedimento la Banca d'Italia può istituire Collegi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle presenti disposizioni, fino a un massimo complessivo di dieci, individuando la relativa area di competenza territoriale.

Per esigenze temporanee legate al flusso dei ricorsi e alla funzionalità del sistema, la Banca d'Italia, previo accordo con i Presidenti dei Collegi, può, in deroga alla competenza territoriale di cui al presente paragrafo e comunque per periodi non superiori a 18 mesi, disporre l'accentramento presso uno o più Collegi della trattazione dei ricorsi aventi ad oggetto materie omogenee sulle quali insistono orientamenti consolidati. Nel provvedimento che dispone la trattazione accentrata dei ricorsi sono specificamente determinate le materie in relazione alle quali opera l'accentramento e sono indicati i termini iniziali e finali entro i quali i ricorsi sono assegnati ai Collegi individuati per la trattazione e alle rispettive segreterie tecniche per l'attività di supporto e di interlocuzione con le parti. I ricorsi soggetti ad accentramento della trattazione sono presentati secondo
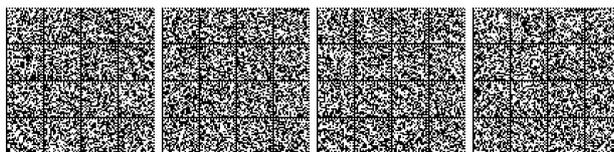
le modalità consuete: il cliente continua, pertanto, a fare riferimento al Collegio ordinariamente competente per territorio ([1]). Il provvedimento che dispone la trattazione accentrata dei ricorsi è pubblicato sul sito *internet* dell'ABF almeno quindici giorni prima della data prevista per l'accentramento dei ricorsi.

2. Nomina e composizione

Ciascun Collegio dell'organo decidente è costituito da cinque membri:

a) il Presidente e due membri scelti dalla Banca d'Italia;

b) un membro designato dalle associazioni degli intermediari;

c) un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti.

I criteri di imparzialità e di rappresentatività dell'organo decidente fissati dalla legge richiedono, secondo le indicazioni formulate dal CICR, che la composizione dei Collegi sia tale da assicurare effettiva rappresentanza ai soggetti portatori dei diversi interessi coinvolti.

Per quanto riguarda il componente di cui alla lettera b), la designazione è rimessa a organismi associativi che presentino requisiti di ampia diffusione territoriale e di adeguata rappresentatività degli intermediari. La Banca d'Italia procede al riconoscimento degli organismi associativi che possono partecipare alla designazione del componente espresso dagli intermediari su istanza degli organismi stessi, verificando la sussistenza dei predetti requisiti ([2]).

La designazione del componente espresso dalle associazioni rappresentative dei clienti (lettera c) è effettuata:

— per i consumatori, dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del Codice del Consumo;

— per le altre categorie di clienti, da associazioni di categoria che raccolgono, anche attraverso accordi con altre associazioni di categoria, un significativo numero di clienti distribuiti sull'intero territorio nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.

Nell'effettuare la designazione le associazioni degli intermediari e quelle rappresentative dei clienti attestano di aver verificato la sussistenza dei requisiti previsti nel successivo paragrafo 3 ([3]). Ai fini degli adempimenti di competenza, la Banca d'Italia può chiedere l'esibizione della relativa documentazione.

I componenti dell'organo sono nominati con provvedimento della Banca d'Italia.

([1]) Il provvedimento di manifesta inammissibilità è adottato dal Presidente del Collegio individuato secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale.

([2]) Il riconoscimento viene effettuato entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza; l'unità organizzativa competente è il Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria, Servizio Tutela individuale dei Clienti, Divisione Arbitro Bancario Finanziario.

([3]) La designazione è comunicata al Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria, Servizio Tutela individuale dei Clienti, Divisione Arbitro Bancario Finanziario.
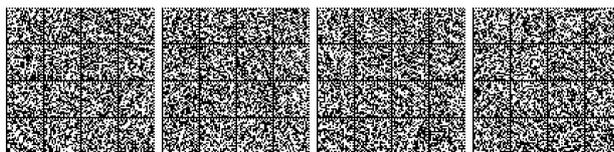
Con le medesime modalità sono designati e nominati ulteriori componenti supplenti, per i casi di assenza, impedimento o astensione dei membri effettivi, ovvero per esigenze di funzionalità dell'attività del Collegio in relazione al flusso di ricorsi e ai carichi di lavoro.

La composizione dell'organo decidente, di cui il Presidente verifica la regolare costituzione, varia secondo quanto previsto dal paragrafo 4.

Il Presidente coordina e regola l'attività del Collegio, anche al fine di promuovere il rispetto dei termini della procedura; segnala alla Banca d'Italia ogni circostanza in grado di compromettere la funzionalità dell'attività del Collegio, fra cui la presenza di impegni e incarichi che, per numero o gravosità, siano tali da precludere al componente una partecipazione attiva alle riunioni ovvero l'efficace esercizio degli altri compiti connessi alla carica. Il Presidente richiama per iscritto i componenti in caso di disfunzioni nello svolgimento dell'attività (relative, fra l'altro, alla qualità delle decisioni e/o al rispetto dei termini).

I componenti effettivi designati dalla Banca d'Italia assumono le funzioni di Primo e Secondo Vice Presidente, a seconda della relativa anzianità. L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica.

I Vice Presidenti:

— in caso di assenza, impedimento o astensione del Presidente, svolgono le relative funzioni;

— presiedono riunioni supplementari su indicazione del Presidente, ove da questi ritenuto opportuno, anche in relazione alle esigenze di funzionalità del sistema.

La Banca d'Italia, al fine di assicurare l'effettivo e continuo funzionamento dell'organo, nel caso in cui gli organismi di cui al presente paragrafo non procedano alle designazioni dei membri (effettivi o supplenti) di competenza, può sollecitarli in tal senso; qualora le designazioni non siano effettuate entro 30 giorni dal sollecito, la Banca d'Italia nomina dei membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con la nomina dei componenti designati ai sensi del presente paragrafo.

Il Presidente rimane in carica cinque anni e gli altri membri tre anni; il mandato è rinnovabile una sola volta nella medesima carica e una sola volta in una carica diversa da quella originariamente ricoperta ([1]).

Decorsi due anni dalla data di cessazione del mandato, inclusi gli eventuali rinnovi, il soggetto può essere nuovamente nominato. Salve motivate eccezioni, la nomina è effettuata per un Collegio diverso rispetto a quello in cui il soggetto abbia da ultimo espletato il proprio incarico ([2]).

([1]) Ne consegue la possibilità, per chi abbia già ricoperto la carica di componente di un Collegio (supplente o effettivo), anche per due mandati consecutivi, di svolgere un ulteriore mandato rinnovabile in qualità di Presidente, e per chi abbia ricoperto la carica di Presidente, anche per due mandati consecutivi, di svolgere un ulteriore mandato rinnovabile in qualità di componente.

([2]) La provenienza della precedente designazione (dalle Associazioni di intermediari o clienti ovvero dalla Banca d'Italia) non rileva ai fini del nuovo incarico, che potrà essere rinnovato secondo i criteri sopra indicati.

Un impegno attivo e costante da parte dei componenti dell'organo è essenziale per assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'ABF. In considerazione di ciò, la Banca d'Italia - valutate le eventuali motivazioni presentate dall'interessato - può dichiarare la decadenza dall'ufficio dei componenti che abbiano effettuato reiterate assenze ovvero disporne la revoca per giusta causa. Tra le cause di revoca rientrano, ad esempio, la perdita dei requisiti per la nomina previsti dal paragrafo 3, le violazioni del codice deontologico di cui al paragrafo 4, nonché i reiterati ritardi o indisponibilità al compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni.

In caso di necessità, al fine di assicurare la continuità di funzionamento dell'organo, la Banca d'Italia può sostituire i componenti decaduti, revocati o dimissionari con membri provvisori, che rimangono in carica fino alla reintegrazione dell'organo con i componenti nominati ai sensi del presente paragrafo.

3. Requisiti

I componenti dell'organo debbono possedere requisiti di esperienza, professionalità, integrità e indipendenza.

Essi sono scelti tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno dodici anni, magistrati in quiescenza, ovvero altri soggetti con idonea formazione giuridica o economica e adeguata esperienza ([1]); tutti i componenti devono essere in possesso di una significativa e comprovata competenza in materia bancaria, finanziaria o di tutela dei consumatori.

In considerazione della necessità di garantire un impegno attivo e costante dei componenti dell'organo decidente sono valutati, tra l'altro: i) il numero e la gravosità di altri incarichi già ricoperti; ii) l'età anagrafica del componente; iii) la prossimità del luogo di residenza o domicilio con la sede del Collegio.

Non possono essere nominati componenti dell'organo decidente coloro i quali:

— siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento, ovvero per i reati di riciclaggio e di usura ovvero per i reati previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile, nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e nel d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;

— abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi;

— abbiano riportato condanne definitive a pena detentiva per delitti colposi e contravvenzioni;

— siano incorsi nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

([1]) Sono considerate le esperienze nel settore finanziario (esponenti aziendali, componenti gli organi delle procedure di crisi, dipendenti delle autorità di vigilanza cessati dall'esercizio delle funzioni di vigilanza, revisori contabili, consulenti) e quelle maturate in generale nel campo dell'arbitrato o della conciliazione, nonché l'attività di docenza e le pubblicazioni in discipline giuridiche ed economiche.

— siano stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;

— abbiano riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento in relazione all'iscrizione ai relativi albi;

— siano risultati, nei cinque anni precedenti, destinatari di sanzioni irrogate da Autorità di Vigilanza o di provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-*bis*, comma 1, lettera e), 67-*ter*, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quinquies*.2, comma 3, lettera d-*bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera d-*bis*), del Testo unico bancario, e degli artt. 7, comma 2-*bis*, e 12, comma 5-*ter*, del Testo unico della finanza;

— si trovino in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-*ter*, comma 3, del Testo unico bancario e dell'articolo 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del Testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-*quater* del Testo unico della finanza.

Il divieto opera anche qualora la pena sia stata applicata su richiesta delle parti.

Non possono essere nominati componenti coloro che, nel biennio precedente, abbiano ricoperto cariche sociali o svolto attività di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo avente carattere di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile presso gli intermediari o le loro associazioni o presso le associazioni dei consumatori o delle altre categorie di clienti. Non comportano di per sé incompatibilità le prestazioni rese nell'esercizio di attività libero-professionali, a meno che le caratteristiche in concreto del rapporto siano tali da compromettere l'autonomia di giudizio del soggetto (es., prestazione in misura assolutamente prevalente dell'attività professionale nei confronti di un intermediario o di un gruppo, di un'associazione di intermediari, di consumatori o di altre categorie di clienti).

Non possono essere nominati componenti coloro che ricoprono cariche politiche.

4. Funzionamento

Ciascuno dei Collegi in cui si articola l'organo è regolarmente costituito con la presenza di tutti e cinque i suoi componenti. Eventuali impedimenti alla partecipazione alle riunioni sono comunicati senza ritardo alla segreteria tecnica dal componente interessato per consentire la convocazione del sostituto.

Il Presidente approva il calendario delle riunioni del Collegio predisposto dalla segreteria tecnica e assicura che la composizione dell'organo decidente sia adeguata alla tipologia delle parti coinvolte nel ricorso oggetto di trattazione, verificando che siano presenti i membri designati dalle pertinenti associazioni dei clienti e degli intermediari.

In caso di necessità, il Presidente dispone che la riunione del Collegio si svolga in videoconferenza, con collegamento da una delle Filiali della Banca d'Italia.

I componenti del Collegio che si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto alle parti o alle questioni oggetto della controversia ([1]) ne danno notizia senza ritardo alla segreteria tecnica, ai fini della convocazione dei relativi supplenti. Ove, in casi eccezionali, la situazione di conflitto di interessi emerga nel corso della riunione, la trattazione del ricorso viene rinviata.

La decisione sui ricorsi è assunta a maggioranza.

Il Presidente coordina i lavori del Collegio; accerta i risultati delle votazioni; sottoscrive la decisione.

Le modalità di funzionamento dei Collegi e gli obblighi ai quali sono tenuti i relativi componenti sono disciplinati dal Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF e dal codice deontologico predisposti dalla Banca d'Italia ([2]).

5. Collegio di coordinamento

Il Collegio competente per la trattazione del ricorso, se ritiene che ricorrano questioni di particolare importanza o rileva che la questione sottoposta al suo esame abbia dato luogo o possa dare luogo a orientamenti non uniformi tra i singoli Collegi, dispone che il ricorso sia esaminato e deciso da una particolare composizione dell'ABF, denominata Collegio di coordinamento. La rimessione al Collegio di coordinamento è disposta dal Collegio territoriale, che provvede entro trenta giorni dalla riunione, con ordinanza motivata. La rimessione può essere inoltre disposta dal Presidente del Collegio territorialmente competente, che provvede con ordinanza motivata prima che il ricorso venga esaminato dal Collegio stesso. L'avvenuta rimessione al Collegio di coordinamento è comunicata alle parti a cura della segreteria tecnica.

Il Collegio di coordinamento è composto da cinque componenti: ne fanno parte i Presidenti di tre Collegi, nonché un membro designato dalle associazioni degli intermediari e un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti ([3]). I componenti del Collegio di coordinamento e i relativi supplenti sono estratti a sorte annualmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dei Presidenti e dei componenti effettivi dei singoli Collegi; il Collegio di coordinamento è presieduto dal Presidente con maggiore anzianità tra quelli estratti ([4]). Tutti i componenti effettivi provengono da Collegi diversi; nel comporre il

([1]) Ad esempio, per prestare o aver prestato occasionalmente la propria collaborazione professionale a favore di una delle parti della controversia nel triennio precedente.

([2]) Cfr. il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

([3]) I membri designati dalle associazioni dei clienti sono due (uno sorteggiato tra i membri designati dalle associazioni dei consumatori e uno fra i membri espressi dalle associazioni delle altre categorie di clienti) e si alternano a comporre il Collegio di coordinamento secondo le medesime regole previste dal par. 4 per il funzionamento dell'organo decidente.

([4]) L'anzianità si determina in base alla permanenza nella carica o, in caso di uguale permanenza, in base all'età anagrafica. In caso di assenza, astensione o impedimento dei componenti, le relative funzioni sono svolte dai componenti supplenti, estratti per secondi. In caso di assenza, astensione o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei due Presidenti che fanno parte del Collegio.
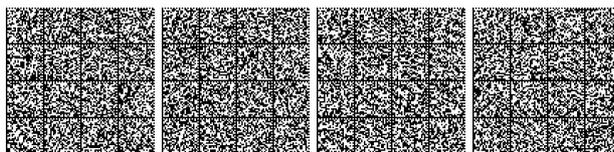
Collegio di coordinamento, si procede prima all'estrazione dei tre Presidenti, tra tutti quelli in carica, e poi all'estrazione degli altri componenti, tra i membri effettivi designati, appartenenti a collegi diversi da quelli da cui provengono i Presidenti estratti. L'elenco dei componenti il Collegio di coordinamento e dei relativi supplenti è pubblicato sul sito web dell'ABF.

Salvo quanto previsto dal presente paragrafo, al Collegio di coordinamento si applicano le regole dettate nelle presenti disposizioni per i singoli Collegi, ivi comprese quelle sul funzionamento dell'organo decidente e quelle sull'adozione e sugli effetti delle decisioni; l'attività di segreteria tecnica per il Collegio di coordinamento è affidata alla segreteria del Collegio di Roma, che cura la formazione del fascicolo anche tramite la predisposizione di approfondimenti specialistici. La segreteria del Collegio rimettente cura l'interlocuzione con le parti. Il Collegio di coordinamento individua il principio di diritto e ne fa applicazione al caso concreto sottoposto all'esame.

In attesa delle decisioni del Collegio di coordinamento, i Presidenti dei Collegi territoriali dispongono il differimento della trattazione dei ricorsi pendenti sulla stessa questione oggetto di rimessione.

Le riunioni del Collegio di coordinamento possono svolgersi anche in modalità videoconferenza, secondo quanto previsto per le riunioni dei Collegi territoriali.

Qualora i singoli Collegi intendano discostarsi da una decisione presa dal Collegio di coordinamento, essi esplicitano nella motivazione della decisione le ragioni per le quali ritengono che le specificità del caso concreto rendono necessaria una soluzione diversa da quella a suo tempo adottata dal Collegio di coordinamento.

6. Conferenza dei Collegi

Per accrescere la funzionalità del sistema ABF e garantire una sede di confronto tra i Collegi è istituita la Conferenza dei Collegi, alla quale partecipano, per ciascun Collegio, il Presidente, o, su sua indicazione, uno dei due Vice Presidenti, e un componente designato dal Presidente ([1]).

Partecipano altresì, con funzioni di coordinamento, rappresentanti della Struttura centrale della Banca d'Italia nonché, alla luce delle tematiche oggetto di trattazione, rappresentanti delle Segreterie tecniche.

La Conferenza, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF, approfondisce le tematiche, sostanziali e procedurali, di particolare attualità o novità per i Collegi ovvero di interesse complessivo per il sistema; sul sito *web* dell'ABF è fornita una sintetica indicazione delle questioni trattate.

I componenti del Collegio di coordinamento, diversi dai Presidenti, sono estratti fra i componenti effettivi con una anzianità nella carica di almeno due anni, comprensivi di eventuali rinnovi e precedenti mandati; questo criterio non si applica qualora la platea dei soggetti estraibili sia eccessivamente limitata.

([1]) In accordo con i Presidenti, viene in ogni caso assicurata una partecipazione equilibrata tra i componenti designati dalle associazioni dei clienti e da quelle rappresentative degli intermediari. I componenti sono individuati in relazione alle questioni trattate nella riunione della Conferenza dei Collegi.

SEZIONE IV

STRUTTURE DELLA BANCA D'ITALIA A SUPPORTO DELL'ABF

1. Segreteria tecnica

L'attività ausiliaria di segreteria tecnica per l'organo decidente è svolta da apposite strutture istituite presso le Sedi della Banca d'Italia del luogo in cui hanno sede i rispettivi Collegi ("segreterie tecniche").

La segreteria tecnica:

— riceve i ricorsi presentati dalla clientela, provvedendo alla loro classificazione e all'apertura dei relativi fascicoli, e ne trasmette copia (se del caso, in via telematica) agli intermediari;

— chiede al ricorrente le necessarie integrazioni, ai fini della valutazione da parte del Presidente dell'ammissibilità del ricorso, concedendo un termine di 10 giorni per la loro produzione;

— nei casi di manifesta inammissibilità del ricorso o di mancata produzione nei termini della documentazione richiesta, sottopone prontamente la questione al Presidente per l'assunzione delle determinazioni previste ai sensi della sezione VI, paragrafo 2;

— riceve la documentazione trasmessa dagli intermediari nei termini previsti (controdeduzioni, documenti relativi alla procedura di reclamo ed eventuali controrepliche);

— accerta la completezza, regolarità e tempestività della documentazione presentata dalle parti;

— cura la formazione del fascicolo del ricorso, contenente l'atto introduttivo, le controdeduzioni, le eventuali memorie di replica e controreplica, e in generale la documentazione presentata dalle parti nei termini previsti, compresa quella relativa alla fase del reclamo ed ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione; il fascicolo è reso disponibile con congruo anticipo a ciascun componente del Collegio prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— predispone una relazione tecnica da rendere disponibile a ciascun componente del Collegio con congruo anticipo prima della riunione in cui viene discusso il ricorso;

— sottopone al Presidente per l'approvazione il calendario delle riunioni del Collegio, tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 4 della precedente sezione; convoca i membri del Collegio e li informa sull'agenda dei ricorsi da trattare;

— assiste alle riunioni del Collegio e ne redige il verbale;

— cura le comunicazioni alle parti previste ai sensi delle presenti disposizioni e, in particolare, quella relativa all'avvio della procedura a seguito del completamento del fascicolo, ovvero quelle disposte dal Presidente o dal Collegio;

— alimenta l'archivio elettronico delle decisioni previsto dal paragrafo 2;
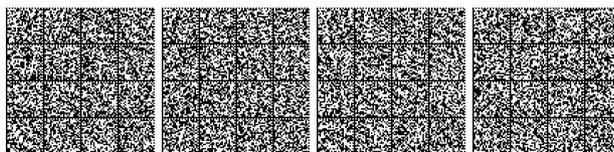
— provvede agli adempimenti necessari alla pubblicazione della notizia dell'inadempimento delle decisioni da parte degli intermediari secondo quanto previsto dalla sezione VI, paragrafo 4.

2. Struttura centrale di coordinamento e Relazione sull'attività

Una struttura, presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia ([1]), coordina le segreterie tecniche, cura il buon funzionamento del sistema e, in particolare provvede:

— alle attività connesse con la nomina, la revoca e la decadenza dei componenti dell'organo decidente;

— all'informativa al pubblico sulle attività svolte dall'ABF, curando la Relazione annuale sull'attività dell'ABF ([2]) e l'aggiornamento del relativo sito *internet*, anche con riguardo alla pubblicazione delle singole decisioni che i Presidenti, sulla base di criteri tra di loro condivisi, indicano come più rilevanti e delle eventuali inadempienze degli intermediari;

— al coordinamento dell'attività delle segreterie tecniche;

— al monitoraggio dei processi di lavoro e all'individuazione di linee guida, al fine di garantire l'efficienza complessiva e l'economicità del sistema;

— al supporto specialistico nei confronti delle segreterie tecniche e dei Collegi (se del caso attraverso la convocazione di specifiche riunioni), anche con riguardo a questioni concernenti l'applicazione delle presenti disposizioni;

— all'organizzazione della Conferenza dei Collegi di cui alla sezione III, par. 6;

— all'assistenza tecnico-operativa ai Collegi e alle segreterie tecniche;

— all'evoluzione della procedura informatica di supporto, in collaborazione con le funzioni tecniche della Banca d'Italia;

— all'istruttoria relativa al provvedimento di temporanea modifica della competenza territoriale dei Collegi, secondo quanto previsto nella sezione III, paragrafo 1, in relazione al flusso dei ricorsi e alle esigenze di funzionalità del sistema;

— agli adempimenti connessi alla partecipazione dell'ABF alla rete Fin.Net di cui alla sezione VII, paragrafo 1.

La struttura centrale di coordinamento fornisce altresì supporto per lo svolgimento delle funzioni esercitate dalla Banca d'Italia in qualità di Autorità Nazionale Competente sull'Arbitro Bancario Finanziario ai sensi dell'art. 141-*octies* del Codice del Consumo.

([1]) Dipartimento Tutela della Clientela ed Educazione Finanziaria, Servizio Tutela individuale dei Clienti, Divisione Arbitro Bancario Finanziario.

([2]) La Relazione riporta anche informazioni di carattere statistico sulle procedure che hanno interessato nel corso dell'anno ciascun intermediario, ivi compreso il numero delle eventuali inadempienze e quello dei ricorsi nei quali è risultato soccombente rispetto al numero totale dei ricorsi decisi nei suoi confronti e ogni altro contenuto indicato dall'art. 141-*quater*, comma 2, del Codice del Consumo.
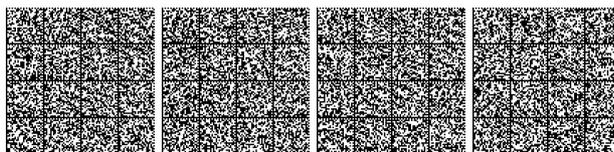
SEZIONE V

COSTI

1. Compensi ai componenti dell'organo decidente

Ciascun membro dell'organo ha diritto a un compenso determinato dalla Banca d'Italia; gli importi sono riportati in una tabella pubblicata sul sito *internet* www.bancaditalia.it.

La Banca d'Italia provvede alla liquidazione dei compensi dei componenti (effettivi e supplenti) dell'organo decidente di cui alle lettere a) e c) della sezione III, paragrafo 2. Sono a carico delle associazioni degli intermediari i compensi dei membri da esse designati.

Gli intermediari versano il proprio contributo all'associazione alla quale aderiscono o a quella a cui hanno fatto riferimento in sede di adesione all'ABF (cfr. sezione II). L'importo viene determinato dall'associazione con cadenza annuale; esso è calcolato in base ai costi a carico dell'associazione, suddivisi in tre quote così composte:

— una quota fissa a carico degli intermediari che abbiano ricevuto almeno un ricorso nell'anno di riferimento;

— due quote variabili rapportate rispettivamente alla percentuale dei ricorsi ricevuti da ciascun intermediario e alla percentuale di quelli accolti ([1]).

L'associazione degli intermediari comunica alla struttura centrale di coordinamento gli intermediari che non hanno versato il contributo relativo ai componenti da essa designati per la conseguente pubblicazione sul sito *internet* dell'ABF (cfr. sezione VI, paragrafo 4) ([2]).

2. Contributo alle spese della procedura

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura; il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Il Collegio, qualora accolga il ricorso in tutto o in parte, prevede che l'intermediario:

a) rimborsi al ricorrente il contributo versato, salvo quanto disposto alla Sez. VI, par. 2, per il caso di fallimento della proposta del Presidente di soluzione anticipata della lite;

b) versi un importo pari a 200 euro per contributo alle spese della procedura, salvi i casi, disciplinati alla Sez. VI, par. 2, in cui il contributo è determinato in misura agevolata o maggiorata.

La Banca d'Italia può rivedere la misura di detti importi alla luce dell'esperienza applicativa dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Il versamento dei contributi alle spese della procedura è effettuato secondo modalità pubblicate sul sito *internet* dell'ABF.

L'inosservanza da parte dell'intermediario delle previsioni di cui alle lettere a) e b) costituisce inadempimento della decisione del Collegio.

([1]) Nel calcolo della percentuale dei ricorsi accolti non rilevano quelli conclusi con dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

([2]) In tali casi le quote non riscosse andranno ripartite sugli altri intermediari.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTO E DECISIONE

1. Avvio del procedimento

Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario ([1]).

Il reclamo è effettuato secondo le modalità previste dalla disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari. Inoltre, le procedure interne adottate dall'intermediario devono assicurare che l'ufficio o il responsabile della gestione dei reclami:

— si mantenga costantemente aggiornato in merito agli orientamenti seguiti dall'organo decidente, attraverso la consultazione dell'archivio elettronico delle decisioni dei Collegi pubblicato su *internet* ai sensi della sezione IV, paragrafo 2;

— valuti i reclami pervenuti anche alla luce dei predetti orientamenti, verificando se la questione sottoposta dal cliente rientri in fattispecie analoghe a quelle già decise dai Collegi e considerando le soluzioni adottate in tali casi.

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 giorni ([2]) dalla sua ricezione da parte dell'intermediario, o nei più brevi termini eventualmente previsti da specifiche disposizioni di legge o dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del Titolo VI del TUB, può presentare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario, anche senza avvalersi dell'assistenza di un avvocato o di altro professionista. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario: il mancato rispetto di tale termine può essere rilevato anche d'ufficio; resta ferma la possibilità di presentare un nuovo reclamo. Il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo; il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta dell'intermediario segnalata nel reclamo.

Il ricorso è presentato dal cliente oppure, per conto di questi, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura. Per il compimento da parte del soggetto munito di procura di atti di rinuncia, transazione o conciliazione, è necessario che la procura includa espressamente i relativi poteri.

([1]) Sono tuttavia ammissibili i ricorsi proposti in assenza di reclamo all'intermediario relativi a controversie pendenti davanti all'autorità giudiziaria per le quali il giudice abbia rilevato il mancato esperimento della condizione di procedibilità ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, commi 1-*bis* e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Sono inoltre fatti salvi i casi in cui l'intermediario non sia tenuto ad istituire procedure e a dotarsi di strutture dedicate alla gestione dei reclami.

([2]) Cfr. la disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari, sez. XI, par. 3.

Il ricorso è predisposto e trasmesso secondo le modalità indicate sul sito *internet* dell'ABF. Il mancato rispetto delle modalità di predisposizione e invio del ricorso ne impedisce la trattazione.

Il ricorso è trasmesso tempestivamente all'intermediario.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione, l'intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa quella relativa alla fase di reclamo.

Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine perentorio di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica.

Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.

L'intermediario può a sua volta trasmettere una memoria di controreplica entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente. Resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni.

Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controrepliche sono trasmesse, entro il medesimo termine perentorio di 15 giorni, alla predetta associazione, che provvede a sua volta ad inoltrarle alla segreteria tecnica entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione.

Il ruolo svolto dalle associazioni di categoria dei clienti o degli intermediari nell'ambito della procedura di ricorso può consistere in un controllo di completezza e regolarità formale della documentazione da presentare e in una funzione di raccordo con la segreteria tecnica; le associazioni dei clienti possono, inoltre, fornire assistenza agli aderenti nella redazione del ricorso; sono in ogni caso escluse valutazioni inerenti il merito della controversia o volte a prospettare i possibili contenuti della decisione del Collegio.

In caso di assenza della documentazione dovuta dall'intermediario, anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte del Collegio, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione.

Il Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione pervenuta oltre i termini perentori previsti, ad eccezione delle comunicazioni di intervenuto accordo transattivo o conciliativo, della dichiarazione con cui il ricorrente attesta l'intervenuto soddisfacimento della propria pretesa, della rinuncia al ricorso, ovvero della comunicazione della sottoposizione dell'intermediario a liquidazione coatta amministrativa.

A seguito della ricezione delle controdeduzioni, repliche e controrepliche, ovvero una volta che siano scaduti i termini per la relativa presentazione, è comunicata tempestivamente alle parti, a cura della segreteria tecnica, la data in cui il fascicolo del ricorso si considera

completo. Da tale data decorre il termine di 90 giorni per la comunicazione dell'esito della controversia (anche tramite il dispositivo della pronuncia).

2. Svolgimento della procedura

La segreteria tecnica, nel caso in cui il ricorso sia incompleto ai fini della valutazione dell'ammissibilità da parte del Presidente, chiede al ricorrente le necessarie integrazioni, che dovranno essere prodotte entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il Presidente, al quale il ricorso sia stato trasmesso dalla segreteria tecnica ai sensi della sezione IV, paragrafo 1, ove rilevi la manifesta inammissibilità del ricorso ([1]) o la mancata produzione nel termine previsto dei documenti richiesti, lo dichiara inammissibile entro 21 giorni dalla data di protocollo del ricorso ovvero dalla data di trasmissione delle integrazioni documentali richieste o dalla scadenza del termine di 10 giorni concesso al ricorrente per la trasmissione di queste; la Segreteria tecnica cura le conseguenti comunicazioni alle parti.

La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita i compiti previsti dalla sezione IV, paragrafo 1; esclusivamente sulla base della documentazione prodotta dalle parti, predispone la relazione tecnica per il Collegio.

Il Collegio – incluso quello di coordinamento – ha il potere di richiedere ulteriori elementi istruttori alle parti. Il Collegio di coordinamento può inoltre, in relazione alla rilevanza della questione, chiedere alle parti di presentare ulteriori memorie, anche con il supporto delle associazioni di categoria.

Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi, che comporti l'accoglimento della domanda, il Presidente, visti gli atti, se non sottopone la controversia al Collegio, può:

— se l'orientamento comporta l'accoglimento integrale della domanda, decidere il ricorso con proprio provvedimento ([2]). L'intermediario, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, può chiedere che la questione venga rimessa al

---

([1]) La manifesta inammissibilità ricorre ad esempio nei seguenti casi: a) mancata presentazione del preventivo reclamo (salvi i casi in cui questa non sia prevista); b) ricorsi che palesemente non rientrino nella competenza dell'ABF; c) ricorsi proposti oltre la scadenza del termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo all'intermediario; d) ricorsi in cui sia indeterminato il cliente o l'intermediario oppure proposti nei confronti di soggetti che non sono intermediari; e) ricorsi in cui manchi la contestazione di un comportamento dell'intermediario; f) controversia sottoposta all'autorità giudiziaria oppure ad altra procedura di risoluzione stragiudiziale su iniziativa del cliente, ovvero controversia sottoposta a procedura conciliativa dall'intermediario con l'adesione del cliente.

([2]) Se l'intermediario aderisce e adempie al provvedimento del Presidente, il contributo alle spese della procedura è determinato in misura ridotta (pari a 100 euro). È comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.

Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione del Presidente ([1]);

— se l'orientamento comporta l'accoglimento non integrale della domanda, proporre alle parti una soluzione anticipata della lite su base concordata ([2]). Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della proposta del Presidente, le parti rendono note alla segreteria tecnica le loro determinazioni. In caso di mancata adesione alla soluzione proposta o in assenza di comunicazioni delle parti entro questo termine, la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione ([3]). Laddove le parti aderiscano alla soluzione proposta dal Presidente, ne segue la declaratoria della cessazione della materia del contendere ([4]).

Nei casi in cui la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio il Presidente non prende parte alla decisione e le funzioni del Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

L'esito della controversia è comunicato alle parti entro 90 giorni dalla data di completamento del fascicolo. L'esito può essere comunicato mediante il solo invio del dispositivo; in tal caso, entro i successivi 30 giorni la segreteria tecnica trasmette alle parti la decisione corredata dalla relativa motivazione.

Il termine di 90 giorni può essere prorogato per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità.

Rientrano tra gli indici di particolare complessità, tra l'altro, la specificità della materia trattata, la rimessione del ricorso, o di altro ricorso pendente sulla stessa questione, al Collegio di coordinamento o la richiesta da parte del Collegio (incluso il Collegio di coordinamento) di ulteriori elementi istruttori alle parti.

Le parti sono informate di tale proroga e del nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.

([1]) Se il Collegio accoglie il ricorso confermando la soluzione adottata nel provvedimento del Presidente, il contributo alle spese della procedura è determinato in misura maggiorata (pari a 400 euro), fermo restando l'obbligo di restituzione a carico dell'intermediario del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.

([2]) La proposta del Presidente di una soluzione anticipata della lite su base concordata non rientra nell'ambito di applicazione degli artt. 11 e 12 del d.lgs. n. 28/2010.

([3]) Laddove il Collegio accerti che il solo ricorrente non ha manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite e la decisione accolga il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla proposta del Presidente, egli perde il diritto alla restituzione del contributo di 20 euro; l'intermediario, in questo caso, è tenuto a corrispondere un contributo alle spese della procedura determinato in misura ridotta (100 euro). Se il Collegio accerta che il fallimento della soluzione anticipata della lite è riconducibile al solo intermediario e la decisione accoglie il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla comunicazione del Presidente, il contributo alle spese della procedura dovuto dall'intermediario è determinato in misura maggiorata (pari a 400 euro). È comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente. Qualora entrambe le parti non abbiano manifestato la volontà di addivenire alla soluzione anticipata della lite, le spese della procedura si applicano nella misura ordinariamente prevista (cfr. Sez. V, par. 2).

([4]) In questo caso il contributo alle spese della procedura richiesto all'intermediario è determinato in misura ridotta (pari a 100 euro). È comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.
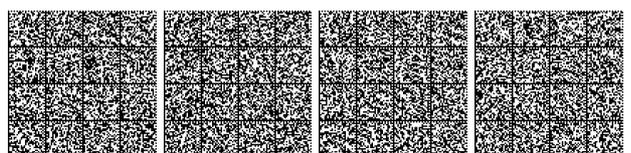
Qualora una delle parti, dopo la presentazione del ricorso all'ABF, abbia promosso un tentativo di conciliazione o di mediazione sulla medesima controversia, la procedura dinanzi all'ABF prosegue. Qualora la controversia sia sottoposta dall'intermediario all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, la segreteria tecnica richiede al ricorrente di dichiarare se questi abbia comunque interesse alla prosecuzione del procedimento dinanzi all'ABF. Ove il ricorrente non abbia manifestato il proprio interesse in tal senso entro 15 giorni dalla richiesta, il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento ([1]). In caso contrario, il procedimento prosegue nonostante l'instaurazione del giudizio o dell'arbitrato. Qualora la controversia sia sottoposta dal ricorrente all'autorità giudiziaria ovvero a giudizio arbitrale nel corso del procedimento, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile ([2]). In caso di rinuncia al ricorso, inequivocabilmente espressa dal ricorrente o dal suo rappresentante, il Presidente o il Collegio dichiarano l'estinzione del procedimento. Se, prima della decisione sul ricorso, le parti raggiungono un accordo ovvero la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta, il Presidente o il Collegio dichiarano, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere.

La segreteria tecnica dà tempestiva comunicazione alle parti della dichiarazione di estinzione del procedimento o di cessazione della materia del contendere.

3. Decisione sul ricorso

La decisione sul ricorso è assunta sulla base della documentazione prodotta dalle parti nell'ambito dell'istruttoria, applicando le previsioni di legge e regolamentari in materia, nonché eventuali codici di condotta ai quali l'intermediario aderisca ([3]).

In ogni caso, il Collegio tiene conto delle decisioni del Collegio di coordinamento e di quanto condiviso nell'ambito della Conferenza dei Collegi. Gli eventuali scostamenti dalle decisioni del Collegio di coordinamento sono motivati.

Nel caso in cui il ricorso sia accolto in tutto o in parte, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.

Nei casi in cui – sulla base di un orientamento consolidato dei Collegi – il Presidente accolga integralmente la domanda del ricorrente con proprio provvedimento e l'intermediario non rimetta la questione al Collegio nel termine perentorio di 30 giorni, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del suddetto termine.

Resta ferma la facoltà per entrambe le parti di ricorrere all'autorità giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.

([1]) L'estinzione del procedimento opera soltanto se il giudice non dichiara entro la prima udienza l'improcedibilità della domanda giudiziale per il mancato esperimento della condizione di procedibilità, fissando alle parti i termini di cui all'art. 5, comma 1-*bis*, del d.lgs. n. 28/2010.

([2]) Rientrano tra le controversie sottoposte all'autorità giudiziaria, dal ricorrente o dall'intermediario, anche i procedimenti di esecuzione forzata o di ingiunzione.

([3]) Gli importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

4. Pubblicità dell'inadempimento

Entro il termine fissato per l'adempimento ai sensi del paragrafo 3, l'intermediario comunica alla segreteria tecnica le azioni poste in essere per dare attuazione alla decisione del Presidente o del Collegio. Gli intermediari che aderiscono alle associazioni degli intermediari possono effettuare la comunicazione per il loro tramite.

Qualora risulti l'inadempimento dell'intermediario e nei casi dubbi, la segreteria tecnica ne informa il Collegio; ove quest'ultimo accerti l'inadempimento (anche parziale), ne viene data notizia secondo le modalità stabilite dal presente paragrafo.

Viene resa pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, ripetute omissioni nell'invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, la mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio o il mancato versamento dei contributi previsti dalla sezione V, paragrafo 1.

La notizia dell'inadempimento dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito *internet* dell'ABF per un periodo di cinque anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito *internet* dell'intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di 6 mesi. La cancellazione dal sito *internet* dell'ABF è disposta automaticamente decorso il predetto termine quinquennale.

La cancellazione della notizia dell'inadempimento dal sito *internet* dell'ABF è disposta, dal Collegio, previa istanza di parte, anche prima del decorso del termine quinquennale nel caso in cui sulla stessa controversia intercorsa tra le parti l'intermediario ottenga una sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria a sé favorevole.

Sul sito *internet* dell'ABF viene reso pubblico anche l'eventuale inadempimento dell'intermediario agli obblighi di pubblicazione di cui al presente paragrafo ([1]).

Nel caso in cui, in sede di adempimento, sia stata comunicata e provata l'avvenuta sottoposizione della controversia o di controversie analoghe all'Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione.

Nel caso in cui, entro il termine fissato per l'adempimento, il Collegio rilevi che l'intermediario (o la *residual entity* risultante da una procedura di risoluzione) sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, non si dà luogo alle pubblicazioni previste nel presente paragrafo; se l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa ha luogo decorso il termine per l'adempimento, del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione dell'inadempimento.

L'intermediario dà altresì notizia alla segreteria tecnica dell'eventuale tardivo adempimento (anche parziale), per la conseguente sottoposizione alle valutazioni del Collegio e successiva integrazione della notizia dell'inadempimento. Una volta che il

---

([1]) L'intermediario, una volta pubblicato l'inadempimento sul proprio sito *internet*, ne dà tempestiva comunicazione alla segreteria tecnica.
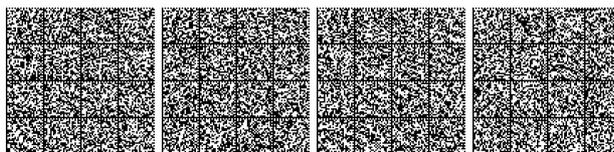
Collegio abbia accertato che l'adempimento, ancorché tardivo, è avvenuto in forma integrale, la notizia di esso è pubblicata unitamente a quella relativa all'inadempimento e resta visibile per un anno, scaduto il quale sia la menzione dell'inadempimento, sia l'integrazione relativa all'adempimento tardivo saranno cancellate dal sito *internet* dell'ABF.

Gli accertamenti relativi all'inadempimento sono in ogni caso di competenza esclusiva del Collegio.

5. Correzione della decisione e altre richieste delle parti

La parte interessata può, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione di cui al paragrafo 2 della presente sezione, chiederne la correzione nei soli casi in cui essa sia affetta da omissioni o errori materiali o di calcolo.

La richiesta di correzione è inviata alla segreteria tecnica del Collegio che ha adottato la decisione.

La richiesta di correzione interrompe il termine concesso all'intermediario per adempiere alla decisione, che decorre nuovamente dal momento della comunicazione dell'esito della richiesta di correzione.

Il Presidente ([1]) o, se questi lo ritiene opportuno, il Collegio, si pronunciano sulla richiesta entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza. L'esito è comunicato dalla segreteria tecnica alle parti. Se la pronuncia accoglie la richiesta di correzione, integra la decisione.

L'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'istanza di correzione.

Eventuali altre richieste o comunicazioni delle parti conseguenti alla decisione vengono sottoposte dalla segreteria tecnica al Presidente del Collegio; quest'ultimo fornisce indicazioni in ordine alla risposta da indirizzare alle parti oppure sottopone la questione al Collegio per le opportune determinazioni.

La decisione non può essere oggetto di impugnazione delle parti per un nuovo esame nel merito innanzi al medesimo o ad altro Collegio dell'ABF, incluso il Collegio di coordinamento.

([1]) Per le istanze di correzione delle decisioni del Collegio di coordinamento è competente il Presidente del Collegio di coordinamento.
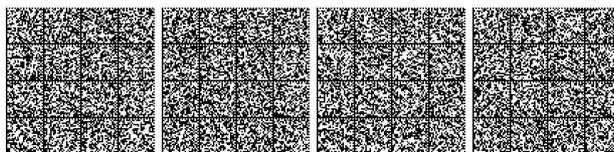
SEZIONE VI-BIS

SEGNALAZIONE DEL PREFETTO ALL'ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

1. Premessa

L'articolo 27-*bis*, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prevede quanto segue:

"*Ove lo ritenga necessario e motivato, il prefetto segnala all'Arbitro bancario e finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-* bis *del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.*"

La previsione di legge si applica ai rapporti tra banche e clienti nei casi in cui la contestazione alla banca tragga origine dalla mancata erogazione, dal mancato incremento o dalla revoca di un finanziamento, dall'inasprimento delle condizioni applicate a un rapporto di finanziamento o da altri comportamenti della banca conseguenti alla valutazione del merito di credito del cliente.

La disciplina contenuta nell'articolo 27-*bis*, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, prevede che la procedura di ricorso all'ABF sia avviata a seguito della segnalazione del prefetto. Rimane fermo il diritto del cliente di adire direttamente l'ABF, secondo le procedure ordinarie, fino al momento in cui il prefetto non abbia trasmesso la segnalazione.

La legge comporta la deroga alle procedure ordinarie in relazione al ruolo assegnato ai prefetti nella procedura davanti all'Arbitro Bancario Finanziario e al termine di 30 giorni entro il quale deve essere assunta la decisione; nei paragrafi successivi si riportano le regole speciali che conseguono direttamente alla previsione di legge e quelle rese necessarie da esigenze di coordinamento di quest'ultima con la disciplina generale sull'ABF. Rimane ferma, in quanto non espressamente derogata dalla legge, la disciplina sull'ABF contenuta nell'articolo 128-*bis* del TUB, nella deliberazione del CICR 29 luglio 2008, n. 275, e successive modificazioni e nelle presenti disposizioni. Si applicano, in particolare, le disposizioni contenute nella Sezione I, paragrafo 4, relativamente al valore delle controversie che possono essere sottoposte all'ABF, e quelle contenute nella Sezione VI, paragrafi 2 e 3, in tema di criteri per la decisione sul ricorso.

Ove non diversamente specificato dalla presente sezione, rimangono ferme le disposizioni che attribuiscono al cliente oneri e diritti nell'ambito della procedura.

2. Presentazione del ricorso all'ABF

La procedura di ricorso all'ABF è avviata dal prefetto, che a tal fine trasmette alla segreteria tecnica del Collegio competente una segnalazione contenente la seguente documentazione:

a) l'istanza con la quale il cliente, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione degli Interni, chiede al prefetto di avviare la procedura prevista dall'articolo 27-*bis*, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;

b) l'invito a fornire una risposta argomentata sulla meritevolezza del credito che il prefetto ha formulato alla banca ai sensi dell'articolo 27-*bis*, comma 1-*quinquies*, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1;

c) la risposta della banca all'invito indicato alla lettera b), nella quale essa è tenuta a formulare osservazioni anche sugli eventuali rilievi sollevati dal cliente o dal prefetto;

d) una relazione con la quale il prefetto motiva le ragioni per le quali ritiene necessario sottoporre la questione all'ABF e riporta l'oggetto del ricorso. Qualora il prefetto intenda formulare richieste o indicare fatti sui quali la banca non ha avuto modo di esprimere le proprie difese nella risposta di cui al punto c), il prefetto acquisisce le controdeduzioni della banca su tali aspetti, ne tiene conto ai fini della relazione e le invia alla segreteria tecnica, unitamente alla documentazione indicata ai punti precedenti.

Il prefetto può effettuare la segnalazione all'ABF anche se la banca non fornisce la risposta prevista al punto c) o le controdeduzioni indicate al punto d) entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta ovvero entro il diverso termine fissato dall'Amministrazione degli Interni.

La segnalazione del prefetto è inviata contestualmente al cliente e alla banca. La trasmissione della segnalazione da parte del Prefetto alla segreteria tecnica del Collegio competente avviene secondo le modalità rese note attraverso il sito *internet* dell'ABF, al pari della successiva interlocuzione ai sensi del paragrafo 3 della presente sezione.

Ai ricorsi proposti ai sensi della presente sezione non si applicano:

— la sezione V, paragrafo 2, limitatamente al contributo alle spese di procedura a carico del cliente;

— le disposizioni sul reclamo e sulle modalità di presentazione del ricorso contenute nella sezione VI, paragrafo 1.

3. Svolgimento della procedura e decisione sul ricorso

La segreteria tecnica territorialmente competente cura gli adempimenti ed esercita le funzioni previste dalla sezione IV, paragrafo 1. Essa, in particolare, cura la formazione del fascicolo da sottoporre ai componenti del Collegio, nel quale la relazione del prefetto tiene luogo della relazione di cui alla sezione IV, paragrafo 1.

Qualora la segreteria tecnica ravvisi l'incompletezza della documentazione, viene fissato il termine per le integrazioni necessarie.

Il Collegio si pronuncia sulla segnalazione del prefetto entro 30 giorni dalla data della sua ricezione da parte della segreteria tecnica. Tale termine può essere prorogato una volta soltanto per un periodo complessivamente non superiore a 30 giorni.

La segreteria tecnica comunica la decisione sul ricorso alle parti, secondo quanto previsto nei paragrafi 2 e 3 della sezione VI, e, per conoscenza, al prefetto.
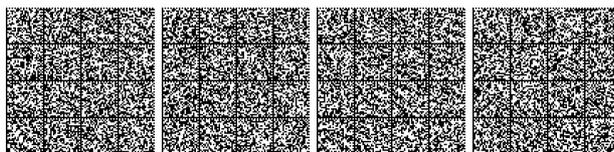
SEZIONE VII

DISPOSIZIONI FINALI

1. Adesione alla rete Fin-Net

L'Arbitro Bancario Finanziario aderisce alla rete Fin-Net ([1]). La rete, volta a favorire lo sviluppo e la cooperazione dei sistemi di *alternative dispute resolution* (ADR) nell'ambito dello spazio economico europeo, è composta da organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo insediati nei diversi Stati membri; essa permette al consumatore di rivolgersi al proprio sistema nazionale di ADR, il quale, avvalendosi del supporto informativo fornito dalla rete stessa, lo mette in collegamento - se esistente - con il sistema equivalente nel Paese in cui opera l'intermediario.

In virtù dell'adesione alla rete Fin-Net, il cliente italiano che intenda presentare un ricorso stragiudiziale nei confronti di un intermediario estero il quale, ai sensi della sezione II, non sia tenuto ad aderire all'ABF, può contattare la segreteria tecnica. Questa verifica se l'intermediario estero aderisca a un sistema stragiudiziale facente parte della rete Fin-Net e, in caso positivo, fornisce al cliente ogni informazione utile sul funzionamento della rete, presta assistenza al medesimo nella predisposizione del ricorso, cura le comunicazioni tra il cliente e il sistema di ADR competente per la trattazione del ricorso e, su richiesta di quest'ultimo, fornisce collaborazione tecnica e giuridica in ordine alle questioni oggetto del ricorso.

Sempre in virtù dell'adesione alla rete Fin-Net, l'ABF può essere adito in relazione a controversie promosse da clienti residenti o domiciliati in altro Stato membro, qualora ciò sia previsto dalla disciplina di tale Stato.

2. Risoluzione delle controversie dei consumatori *online* tramite la Piattaforma ODR

In caso di controversie che riguardino un intermediario estero insediato nel territorio dell'Unione europea derivanti da contratti di vendita o di servizi stipulati *online* in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, il cliente consumatore italiano può presentare ricorso tramite la piattaforma ODR, ai sensi del Regolamento 524/2013. Il cliente consumatore può contattare la segreteria tecnica, che fornisce ogni informazione utile sul funzionamento della piattaforma ODR e presta assistenza nella predisposizione del ricorso tramite la piattaforma stessa.

([1]) La rete Fin-Net è stata promossa dalla Commissione europea a partire dal 2001, in attuazione della propria Raccomandazione del 30 marzo 1998 riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo.
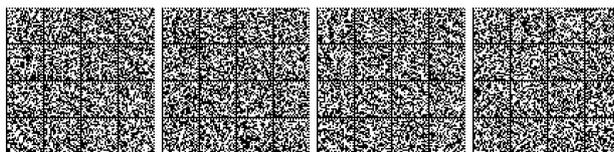
3. Trasparenza e contratti

Gli intermediari forniscono alla clientela adeguata informativa in merito alle procedure di ricorso, richiamando nella documentazione di trasparenza (cfr. la “Disciplina di trasparenza dei servizi bancari e finanziari”) il diritto del cliente di adire l’ABF e riportando le informazioni necessarie per contattare il medesimo (indirizzi, numeri di telefono, sito *internet*).

Il diritto di ricorrere all’ABF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente e deve essere espressamente previsto nel contratto se questo contiene clausole compromissorie o concernenti il ricorso ad altri meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

4. Sospensione dei termini

I termini previsti dalle presenti disposizioni, tranne quelli relativi alla trattazione del reclamo, sono sospesi ogni anno dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio.

20A04520

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Istituzione del vice Consolato onorario in Lublino (Polonia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*).

Decreta:

Articolo unico

È istituito in Lublino (Polonia) un vice Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Varsavia, con la seguente circoscrizione territoriale: Voivodato di Lublino (Wojewodztwo Lubelskie).

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2020

p. Il direttore generale
per le risorse e l'innovazione
TRICHILO

20A04632

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 24 giugno 2020

Il testo integrale della deliberazione dell'albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 24 giugno 2020 del Comitato nazionale, recante: «Efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali. Modifiche alla deliberazione n. del 10 febbraio 2016» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ .

20A04623

MINISTERO DELL'INTERNO

Incorporazione con effetto estintivo della Confraternita S. Giuseppe Patriarca nella Confraternita S. Biagio e Santa Filomena, in Lecce.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2020, è stata disposta l'incorporazione con effetto estintivo della Confraternita S. Giuseppe Patriarca, nella Confraternita S. Biagio e Santa Filomena, entrambe con sede in Lecce, che contestualmente assume la denominazione di Confraternita «SS. Filomena e Biagio e S. Giuseppe Patriarca».

La Confraternita «SS. Filomena e Biagio e S. Giuseppe Patriarca», con sede in Lecce, subentra in tutti i rapporti attivi e passivi alla Confraternita S. Giuseppe Patriarca, che contestualmente perde la personalità giuridica civile.

20A04626

Estinzione del Seminario Serafico Diocesano, in Assisi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2020, viene estinto il Seminario Serafico Diocesano, con sede in Assisi (PG).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A04627

Soppressione della Parrocchia di San Marco Evangelista, in Morcone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2020, viene soppressa la Parrocchia di San Marco Evangelista, con sede in Morcone (BN).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto secondo le modalità disposte dal provvedimento canonico.

20A04628

Approvazione della nuova denominazione assunta dalla Parrocchia Santa Maria de Stampatis, in Morcone

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2020, la Parrocchia Santa Maria de Stampatis, con sede in Morcone (BN), ha assunto la nuova denominazione di Parrocchia Santa Maria de Stampatis e San Marco Evangelista, con sede in Morcone (BN).

20A04629

Approvazione del trasferimento della sede della Casa della Compagnia di Gesù denominata Istituto Di Cagno Abbrescia, in Bari.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 11 agosto 2020, viene approvato il trasferimento della sede della Casa della Compagnia di Gesù denominata Istituto Di Cagno Abbrescia da Bari a Roma.

20A04630
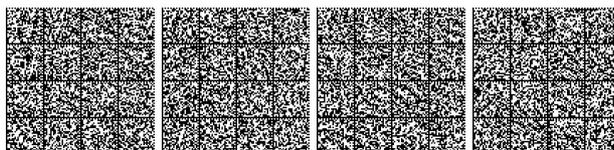
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio della procedura di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale.

Con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 17 agosto 2020, è stato disposto l'avvio della procedura di preselezione nazionale per l'istituzione della rete europea di poli europei di innovazione digitale.

Ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

20A04643

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Scioglimento del consiglio comunale di Courmayeur

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'art. 70, comma 1, lettera *c)*, n. 6), della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la giunta regionale, sentito il consiglio regionale, ha disposto, con deliberazione n. 787 del 19 agosto 2020, lo scioglimento del consiglio comunale di Courmayeur, a seguito della cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti assegnati al consiglio. Nella stessa data, il presidente della regione, con proprio decreto n. 347, ha nominato il commissario.

Il provvedimento della giunta regionale è consultabile nella sezione «Archivio deliberazioni» della macrosezione «La Regione» del sito internet regionale al link http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx

20A04631

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-215) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
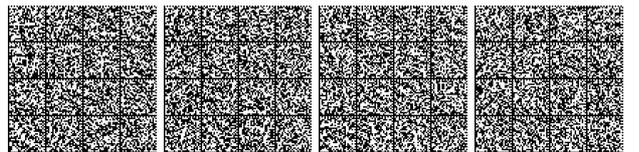
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.